

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 settembre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 12.

Disciplina organica dell'artigianato Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2001, n. 33-84/Leg.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del
L.A.T.I.F. - laboratorio tecnologico impianti a fune. Regola-
mento di esecuzione della legge regionale n. 3/1968 approvato
con decreto del presidente della giunta provinciale n. 9-96/Leg.
del 14 aprile 1977. Determinazione nuove tariffe per prove tec-
niche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del pre-
sidente della giunta provinciale n. 1-19/Leg. del 17 gennaio
2000 Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 ottobre 2001, n. 35-86/Leg.

Regolamento recante disposizioni per l'emissione dei mandati
informatici, ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della provincia autonoma di Trento).
Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 novembre 2001, n. 36-87/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provin-
ciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (regolamento di esecuzione
per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali
di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio
1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della
legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 novembre 2001, n. 37-88/Leg.

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni
di consumatori e utenti Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2002, n. 5.

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministra-
tiva del consiglio regionale della Toscana Pag. 27

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 6.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986,
n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri
regionali) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 7

Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smalti-
mento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalo-
patia spongiforme bovina Pag. 28

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2002, n. 8.

Liquidazione della Società Agenzia per l'Alta tecnologia
Cesvit S.p.a. di Firenze - Contributo straordinario per la coper-
tura del disavanzo economico finanziario Pag. 29

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002, n. 9.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per viola-
zione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali
15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1° luglio 1999
n. 37. Riesame Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 3.

Commissione per l'Autoriforma del Molise Pag. 31

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 4.

Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise . Pag. 32

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 5.

Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale Pag. 43

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2002, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 aprile 1997 n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e 27 gennaio 1999 n. 2, concernente: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale» Pag. 44

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 31.

Disposizioni di carattere tributario Pag. 46

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2001, n. 32.

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 58

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 33.

Soppressione dell'ufficio coordinamento degli uffici delle segreterie delle commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 Pag. 58

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 34.

Sistema statistico regionale e ufficio statistico della Regione Puglia Pag. 58

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 35.

Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 36.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 Pag. 61

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 37.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 Pag. 61

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 6.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002 Pag. 61

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. (Legge finanziaria 2002) Pag. 62

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno 2002 e bilancio pluriennale per gli anni 2002 - 2004 Pag. 62

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 12.

Disciplina organica dell'artigianato.*(Pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 26 aprile 2002)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I
PRINCIPI GENERALI****Art. 1.
F i n a l i t à**

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e in conformità ai principi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il settore artigiano, uno dei settori trainanti dell'economia regionale, e definisce gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane, in armonia con la programmazione economica regionale.

2. La presente legge è la legge regionale organica dell'artigianato e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

**Capo II
FUNZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO****Art. 2.
Funzioni della Regione**

1. Sono riservate alla Regione:

- a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;
- b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;
- c) la concessione degli incentivi.

2. L'amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli-Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'amministrazione regionale si avvale anche della commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 21.

Art. 3.*Funzioni delegate alle camere di commercio*

1. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, le seguenti funzioni amministrative:

- a) la cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi ai provvedimenti assunti dalle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 18;
- b) la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- c) il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) e delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- d) la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alle revisioni dell'A.I.A.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso ogni commissione provinciale per l'artigianato è costituito un apposito ufficio di segreteria. Gli addetti all'ufficio di segreteria sono individuati fra il personale della Regione o fra il personale della camera di commercio nell'ambito della convenzione di cui al comma 3.

3. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascuna camera di commercio, l'amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 4.*Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate*

1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate alle camere di commercio ai sensi dell'art. 3.

2. Con la convenzione di cui all'art. 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.

3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:

- a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 3, con l'indicazione delle relative somme introitate e spese;
- b) dichiarazione del presidente della camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della commissione provinciale per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.

4. Alle camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.

Art. 5.*Trasmissione dati in via telematica*

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, le camere di commercio mettono gratuitamente a disposizione dell'amministrazione regionale in via telematica tutti i dati contenuti nel registro delle imprese e nell'A.I.A.

2. I dati acquisiti dall'amministrazione regionale in via telematica ai sensi del comma 1 non possono essere richiesti alle imprese.

3. Su richiesta, i dati di cui al comma 1 sono messi gratuitamente e in via telematica a disposizione dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui al titolo VI, nonché delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 6.*Funzioni trasferite ai comuni*

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative:

- a) all'accertamento dei requisiti professionali dei parrucchieri misti e degli estetisti;

b) al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto ed estetista;

c) all'accertamento delle infrazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I proventi delle sanzioni spettano ai comuni a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni trasferite.

TITOLO II

DISCIPLINA GIURIDICA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Capo I

DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA

Art. 7.

Definizione

1. Il presente capo definisce l'impresa artigiana in conformità ai principi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. e ai fini della concessione di agevolazioni e incentivi a favore del settore artigiano.

Art. 8.

Imprenditore artigiano

1. È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'art. 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico-produttiva in modo preminente rispetto all'organizzazione dei fattori di produzione.

2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. Tuttavia è riconosciuta la facoltà all'imprenditore artigiano e ai soci che svolgano il proprio lavoro nelle forme di cui all'art. 10, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, di partecipare ad un'altra società artigiana a condizione che nella medesima non svolgano il proprio lavoro nel processo produttivo.

Art. 9.

Impresa artigiana

1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;

b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'art. 230-bis del codice civile, dei soci di cui all'art. 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico debbono rispettare l'orario determinato dal comune, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.

8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l'orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all'art. 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14.

Art. 10.

Società artigiana

1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'art. 8;

b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'art. 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;

c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'art. 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 11.

Organico dell'impresa artigiana

1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'art. 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;

b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione di cui all'art. 14, comma 7, sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

a) i lavoratori assunti come apprendisti;

b) i lavoratori a domicilio;

c) i soci indicati dall'art. 10, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8;

d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:
- a) il titolare di impresa artigiana individuale;
 - b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;
 - c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile;
 - d) i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro;
 - e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;
 - f) i disabili fisici, psichici o sensoriali;
 - g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.

Art. 12.

Consorzi e società consortili

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

3. Sono inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.

Capo II

ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 13.

Albo provinciale delle imprese artigiane

1. È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) al quale sono iscritte le imprese artigiane.

2. L'A.I.A. è tenuto dalle commissioni provinciali per l'artigianato con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14.

3. L'iscrizione all'A.I.A. è condizione per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano.

4. Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle proprie funzioni inerenti la tenuta dell'A.I.A. e degli elenchi nominativi di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e alla legge 4 luglio 1959, n. 463, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti della qualifica artigiana, decidono sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell'art. 16.

5. Le commissioni provinciali per l'artigianato, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa dall'A.I.A., individuano la data nella quale si è verificata l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana, anche ai fini della definizione dell'insorgenza o della cessazione dei rapporti previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi n. 1533/1956 e n. 463/1959 per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti.

6. L'iscrizione all'A.I.A. ha effetto dalla data di inizio dello svolgimento dell'attività in conformità ai requisiti previsti dalla normativa applicabile al settore di attività.

7. Le modifiche all'iscrizione e la cancellazione dall'A.I.A. hanno effetto, rispettivamente, dalla data della modificazione e dalla data di cessazione dell'attività stessa, o dalla data della perdita dei requisiti.

8. Nel caso in cui non sia sufficientemente comprovata dagli interressati la data di cessazione dell'attività, ovvero la perdita dei requisiti, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento.

9. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, di cui all'art. 230-bis del codice civile, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.

10. La richiesta di cui al comma 9 è proposta dall'interessato entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma 9 medesimo.

11. I soggetti di cui al comma 9 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore.

Art. 14.

Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A.

1. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.

3. Le commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, hanno facoltà di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.

5. Le iscrizioni all'A.I.A. sono rese pubbliche mediante affissione presso la camera di commercio per quindici giorni consecutivi.

6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a darne comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.

7. Con regolamento di esecuzione sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A. Tale regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Revisione dell'A.I.A.

1. Ogni due anni le commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime.

2. Per l'effettuazione delle verifiche a campione, la commissione provinciale per l'artigianato si avvale dell'attività dell'ufficio di segreteria di cui all'art. 3 il quale, entro trenta giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, invia ai comuni l'elenco delle imprese da verificare, sulla base dei modelli predisposti dall'ufficio di segreteria medesimo.

3. I comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e trasmettono i risultati all'ufficio di segreteria di cui all'art. 3.

4. Con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14, comma 7, sono definite le procedure di revisione dell'A.I.A.

Art. 16.

Ricorsi

1. Avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.

Art. 17.

Sanzioni amministrative

1. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della domanda di iscrizione all'A.I.A. nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1.

2. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

3. Per le infrazioni previste ai commi 1 e 2 è applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 3.098.

4. Qualora le commissioni provinciali per l'artigianato rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2, informano il comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.

5. Il comune provvede all'irrogazione dell'eventuale sanzione pecuniaria amministrativa, dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, alla commissione provinciale per l'artigianato e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.

6. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, relativamente alla presentazione delle denunce di modifica e di cessazione, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 a € 1.291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, relativamente all'uso del titolo di maestro artigiano, è irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 a € 1.291. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

8. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 30 comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516,00 a € 1.549.

9. La violazione delle disposizioni in materia di panificazione di cui agli articoli 37 e 40 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 258,00 a € 1.291. In caso di recidiva della violazione è disposta la chiusura del panificio fino ad un periodo massimo di quindici giorni.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Capo III

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

Art. 18.

Istituzione e funzioni

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, di seguito denominate commissioni, sono istituite in ciascuna provincia della Regione quali organi amministrativi della Regione con funzioni di rappresentanza e tutela dell'artigianato e hanno sede presso le camere di commercio.

2. Le commissioni provvedono:

a) all'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di cui al capo I del presente titolo;

b) alla tenuta dell'A.I.A. e all'effettuazione delle revisioni dell'A.I.A. nei termini e con le modalità stabiliti dalla presente legge;

c) alla segnalazione ai comuni delle infrazioni di cui all'art. 17;

d) all'effettuazione di rilevazioni periodiche concernenti le strutture e le dimensioni delle imprese artigiane, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore;

e) alla tenuta degli elenchi nominativi di cui alla legge n. 1533/1956 e alla legge n. 463/1959;

f) all'accertamento e riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'A.I.A. degli installatori di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46;

g) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82;

h) all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'A.I.A. delle imprese di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

i) allo svolgimento delle altre funzioni che sono loro attribuite dalla legge.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera a), le commissioni possono avvalersi dell'attività istruttoria dei comuni.

Art. 19.

Composizione e funzionamento

1. Le commissioni sono costituite con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, e durano in carica cinque anni. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione delle nuove commissioni.

2. Ciascuna commissione è formata da:

a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2, comma 2;

b) un funzionario della direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

c) il dirigente della sede provinciale dell'INPS o un suo delegato permanente.

3. Il presidente della commissione ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici problemi.

4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione può provvedere d'ufficio.

5. I componenti decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti o della qualifica richiesta per la nomina o in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della Regione.

6. I componenti di cui al comma 2, lettera a), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della commissione.

7. Le commissioni nella seduta di insediamento eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente, scegliendoli fra i membri di cui al comma 2, lettera a). In entrambe le votazioni risulta eletto il candidato che, a scrutinio segreto, raccoglie il maggior numero di voti.

8. La carica di presidente della commissione non può essere ricoperta per più di due mandati, anche non consecutivi.

9. La commissione può costituire al proprio interno sottocommissioni per l'istruttoria delle domande di iscrizione all'A.I.A., e conseguenti variazioni, e per la trattazione di particolari problemi riguardanti l'artigianato.

10. Il segretario della commissione e un suo sostituto, individuati tra il personale di cui all'art. 3, comma 2, sono nominati con il decreto di cui al comma 1.

11. Il segretario della commissione e il personale dell'ufficio di segreteria sono posti alle dipendenze funzionali del presidente della commissione.

12. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3 spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di € 52.

13. Al presidente della commissione spetta, in luogo del gettone di presenza, un'indennità di carica di € 388 mensili.

14. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni, compresi gli esperti di cui al comma 3, che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede la commissione, spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti in materia di personale regionale. Il medesimo rimborso spetta ai componenti che effettuino personalmente, previa autorizzazione del presidente della commissione, gli accertamenti di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), in un comune diverso da quello di residenza.

15. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 12 e dell'indennità di carica di cui al comma 13, sono aggiornati al momento della costituzione delle nuove commissioni, con il decreto del presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'art. 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

Art. 20.

Vigilanza

1. Le commissioni sono sottoposte alla vigilanza della direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato che ne coordina l'attività e può disporre ispezioni e indagini sul funzionamento delle stesse.

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento, di mancata costituzione o rinnovo della commissione o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il presidente della Regione, dopo aver diffidato la commissione fissando un termine ad adempiere, previa deliberazione della giunta regionale, dichiara la decadenza della commissione su proposta dell'assessore competente.

3. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario straordinario, che esercita tutte le funzioni proprie della commissione ed è fissata la durata delle funzioni commissariali, che non può superare i sei mesi; la ricostituzione della commissione deve aver luogo entro il suddetto termine, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi.

Capo IV

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 21.

Istituzione e funzioni

1. Presso la direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato è istituita la commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata commissione regionale.

2. La commissione regionale ha i seguenti compiti:

a) collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'assessore competente;

b) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. 16;

c) esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;

d) esprime all'assessore competente proposte in materie di interesse dell'artigianato, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento degli imprenditori, al sostegno della nuova imprenditorialità soprattutto giovanile e femminile, alla continuità delle imprese, al supporto all'innovazione e alla qualità delle imprese;

e) propone iniziative finalizzate alla commercializzazione e promozione dei prodotti artigianali, compresa la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni di interesse del settore;

f) propone l'effettuazione di studi, indagini e ricerche su temi concernenti l'artigianato, compresa l'eventuale istituzione di un osservatorio del settore;

g) propone la realizzazione di progetti di sviluppo per particolari settori produttivi o ambiti territoriali;

h) predispone programmi relativi all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere d), e), f) e g).

3. I progetti di cui al comma 2, lettera g), possono prevedere anche la partecipazione delle camere di commercio e degli enti locali interessati.

4. Le iniziative di cui al comma 2, lettere e), f) e g), proposte dalla commissione regionale sono adottate dalla giunta regionale in sede di approvazione del programma di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Art. 22.

Composizione e funzionamento

1. La commissione regionale è costituita con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova commissione.

2. Essa è composta:

a) dall'assessore competente che la presiede;

b) dal direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

c) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2, comma 2.

3. Nel caso di esame dei ricorsi di cui all'art. 16, la commissione regionale è integrata dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Le designazioni di cui al comma 2, devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il presidente della Regione può provvedere d'ufficio.

5. La commissione regionale è convocata dal suo presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno tre componenti di cui al comma 2 e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Il presidente ha facoltà di invitare di volta in volta alla seduta della commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

7. La commissione regionale nella seduta di insediamento elegge nel proprio seno, fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni.

8. I componenti di cui al comma 2, lettera c), possono essere sostituiti dalle organizzazioni degli artigiani designanti anche prima della scadenza della commissione regionale.

9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Il segretario della commissione regionale e un suo sostituto, individuati fra il personale della Regione, sono nominati con il decreto di cui al comma 1 e provvedono a:

a) curare l'istruttoria dei ricorsi;

b) conservare gli atti della commissione regionale e predisporre una raccolta delle decisioni sui ricorsi;

c) adempiere ad ogni altro compito connesso con l'attività della commissione regionale.

11. Al vicepresidente della commissione regionale spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di € 155; agli altri componenti esterni, compresi gli esperti di cui al comma 6, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di € 78.

12. Ai componenti esterni della commissione regionale, qualora risiedano in un comune diverso da quello in cui ha sede la commissione stessa, spetta un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

13. Gli importi dei gettoni di presenza di cui al comma 11, sono aggiornati al momento della costituzione della nuova commissione regionale, con il decreto del presidente della Regione di cui al comma 1, su conforme deliberazione della giunta regionale, secondo i criteri indicati nell'art. 17 della legge regionale n. 45/1988.

Capo V
MAESTRO ARTIGIANO

Art. 23.
Maestro artigiano

1. È istituito il titolo di maestro artigiano.
2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana, ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività.
3. Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14, comma 7.
4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:
 - a) anzianità professionale di almeno quindici anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;
 - b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;
 - c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;
 - d) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.
5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla relativa annotazione d'ufficio all'A.I.A., deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all'A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio. Gli enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani. A tale scopo la commissione redige apposito elenco, suddiviso per mestiere, in cui sono iscritti i maestri artigiani.
6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.

TITOLO III
DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24.
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi

1. In attuazione dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) attività di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione di impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990;
 - b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'art. 1 della legge n. 82/1994;
 - c) attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992.
2. In attuazione dell'art. 20 della legge n. 241/1990 e dell'art. 27 della legge regionale n. 7/2000, si intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di seguito indicato:
 - a) esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni;

b) esercizio di nuovi panifici, trasferimento e trasformazione di panifici esistenti; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni.

Capo II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA
E DI PARRUCCHIERE MISTO

Art. 25.
Attività di estetista

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A).
4. L'allegato A) è aggiornato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 26.
Conseguimento della qualificazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
 - a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
 - b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
 - c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata, presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1, devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30 e accertati dal comune.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

Art. 27.
Attività di parrucchiere misto

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione

e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 28.

Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. I periodi lavorativi di cui al comma 1, devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30 e accertati dal comune.

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1, sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 76/1982.

Art. 29.

Regolamento comunale

1. L'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è disciplinato con regolamento comunale.

2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:

a) le superfici minime dei locali;

b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;

c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;

d) la disciplina degli orari e il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;

e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.

4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 30.

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Le attività di cui al comma 1, possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. Nei comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;

b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al comune, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'art. 34, può essere presentato ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971.

Art. 31.

Esercizio dell'attività

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio.

Art. 32.

Vendita di prodotti cosmetici

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale n. 8/1999.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'art. 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

Art. 33.

Attività mista

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 29.

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

Art. 34.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e del regolamento comunale.

2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

Art. 35.

Attività di tatuaggio e piercing

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Capo III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE

Art. 36.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché alle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.

Art. 37.

Giornate di chiusura delle imprese

1. Le imprese di cui all'art. 36, comma 1, devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive.

Art. 38.

Deroghe

1. In deroga all'art. 37 i comuni:

a) nel caso di più festività consecutive possono determinare l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento;

b) acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, determinano le date ed eventualmente le zone del territorio comunale, nelle quali le imprese possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera b), debbono essere espressi entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 39.

Deroga per le località turistiche

1. Nei poli turistici di interesse regionale di cui all'art. 19 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, e nelle località ad economia turistica, individuate ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 8/1999, le imprese di cui all'art. 36, comma 1, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

2. Le imprese di cui all'art. 36, comma 1, ubicate al di fuori dei poli turistici e delle località ad economia turistica di cui al comma 1, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nei predetti poli e località, determinano liberamente la propria apertura nelle giornate di domenica o nei giorni festivi.

Art. 40.

Giornate compensative

1. Le giornate di apertura di cui all'art. 38 comma 1, lettera b), e di cui all'art. 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

TITOLO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41.

Tipologia di incentivi

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:

- a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
- b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
- c) agevolazioni all'accesso al credito;
- d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
- e) incentivi per favorire l'occupazione;
- f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.

Art. 42.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 41 le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e rientranti nella definizione di piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione n. 96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996.

2. Gli interventi di cui al presente titolo non si applicano ai settori dell'agricoltura e della pesca. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per i settori sensibili.

3. Gli incentivi concessi alle imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale perdano la qualifica artigiana, sono confermati in capo alle medesime fino alla scadenza degli stessi, purché siano rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti per la categoria. L'eventuale rideterminazione dell'incentivo e la conseguente eventuale restituzione delle somme erogate sono disposte in conformità alla legge regionale n. 7/2000.

4. Le imprese non ancora iscritte all'A.I.A. possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 41, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo avvenga dopo la presentazione della richiesta di iscrizione. L'iscrizione deve essere in ogni caso antecedente all'erogazione del contributo.

5. Nelle ipotesi di finanziamento agevolato e di contributo in conto interessi, l'iscrizione all'A.I.A. deve avvenire antecedentemente al rimborso della prima rata di ammortamento da parte dell'impresa.

6. Nel caso di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di successione per causa di morte, gli incentivi sono confermati purché il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.

Art. 43.

Vincolo di destinazione

1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Con i regolamenti di cui all'art. 75 possono essere stabiliti vincoli di destinazione anche per i beni mobili, nonché la possibilità che, in presenza di eventi eccezionali e imprevedibili, la giunta regionale, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, deliberi l'abbreviazione della durata del vincolo di destinazione.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

Art. 44.

Modalità e misure d'intervento

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa.

3. Gli incentivi di cui all'art. 41 non sono cumulabili con altri benefici concessi per la stessa iniziativa.

Capo II

FONDO DI ROTAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 45.

Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia

1. In attuazione dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è istituito il «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti della Regione;
- b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;
- c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

Art. 46.

Finalità del Fondo

1. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali, della durata massima di dieci anni.

Art. 47.

Gestione del Fondo

1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un comitato di gestione, di seguito denominato comitato, con sede presso la banca che assicura il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al comitato medesimo.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ed è composto:

- a) dal presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2, comma 2;
- b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono far parte del comitato coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Al comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della banca di cui al comma 1. Il comitato determina le regole del proprio funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della stessa banca.

5. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

6. Al presidente del comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di € 414; ai componenti del comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di € 78.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo comitato, con il decreto del presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'art. 17 della legge regionale n. 45/1988.

8. Gli oneri relativi al funzionamento del comitato ivi compresa l'indennità di carica e i gettoni di presenza, fanno carico al Fondo.

9. La giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Art. 48.

Convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.

1. Per assicurare al comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'amministrazione regionale stipula una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., di seguito denominato Mediocredito.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:

- a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;
- b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;
- c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;
- d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1 al Mediocredito. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all'1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo;
- e) le modalità con cui il Mediocredito informa l'amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;
- f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con il Mediocredito per l'attivazione dei finanziamenti di cui al presente capo.

Capo III

LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 49.

Locazione finanziaria

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Friulia-Lis S.p.a. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - locazioni industriali di sviluppo.

2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro dieci anni.

3. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.a. per un importo non inferiore a quello sottoscritto dall'amministrazione regionale.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con Friulia-Lis S.p.a. apposita convenzione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato, di concerto con l'assessore alle finanze, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste per consentire alle imprese artigiane operazioni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare a condizioni agevolate.

Capo IV

FINANZIAMENTI AGEVOLATI TRAMITE IL MEDIOCREDITO

Art. 50.

Finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al Mediocredito, al fine di consentire l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate in forma attualizzata e di durata non superiore a dieci anni, per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione e all'ammodernamento dei laboratori, al consolidamento delle strutture aziendali, all'acquisto di macchinari e attrezzature, all'exportazione di prodotti e all'esecuzione di servizi e lavori all'estero.

2. I finanziamenti attivati con i fondi di cui al comma 1, sono erogati dalle banche convenzionate con il Mediocredito.

3. Il comitato di cui all'art. 47 verifica l'ammissibilità al finanziamento agevolato delle domande presentate, secondo le modalità e i criteri contenuti nella convenzione di cui all'art. 48.

Art. 51.

Finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese.

2. I finanziamenti sono attivati con le stesse modalità di cui all'art. 50.

3. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

Capo V

CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE S.p.A.

Art. 52.

Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., di seguito denominata Artigiancassa, per concorrere negli interventi finanziari attuati a favore delle imprese artigiane, per agevolare gli investimenti aziendali.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati per ridurre i tassi di interesse a carico dell'impresa artigiana, per ridurre il tasso di interesse relativo alla quota di mutuo eccedente gli importi massimi agevolati da Artigiancassa, nonché per tipologie di intervento aggiuntive.

3. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate da Artigiancassa a gestione contabile separata.

4. I rapporti tra la Regione e Artigiancassa sono regolati da una convenzione con la quale sono disciplinati:

a) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

b) le modalità di utilizzo dei finanziamenti regionali e di rimborso delle spese di gestione e di funzionamento del comitato tecnico di cui all'art. 53;

c) le modalità con cui Artigiancassa informa l'amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei finanziamenti.

5. La convenzione di cui al comma 4, è stipulata previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, di concerto con l'assessore all'artigianato.

6. Gli incentivi di cui al presente articolo sono concessi secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

Art. 53.

comitato tecnico

1. La valutazione dell'ammissibilità delle iniziative finanziabili tramite Artigiancassa è effettuata da un comitato tecnico, istituito presso Artigiancassa.

2. Il comitato tecnico è nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ed è composto:

a) dal presidente, scelto tra i nominativi indicati congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani di cui all'art. 2, comma 2;

b) da tre componenti scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1) attività di amministrazione, direzione e controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

2) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche.

3. Possono fare parte del comitato tecnico coloro che possiedono i requisiti di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche.

4. Il comitato tecnico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

5. Al presidente del comitato tecnico è attribuita un'indennità mensile di carica di € 414; ai componenti del comitato stesso spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di € 78.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono aggiornati al momento della costituzione del nuovo comitato tecnico, con il decreto del presidente della Regione di cui al comma 2, secondo i criteri indicati nell'art. 17 della legge regionale n. 45/1988.

7. La giunta regionale esercita la vigilanza su Artigiancassa attraverso la direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Capo VI

FINANZIAMENTI PER SOSTENERE L'ARTIGIANATO ARTISTICO

Art. 54.

Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico

1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico nei centri urbani, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti nei settori di cui al regolamento previsto all'art. 11, incentivi in forma di contributo in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del *de minimis*, per le seguenti iniziative:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

b) acquisto di arredi e attrezzature.

Capo VII

FINANZIAMENTI PER SOSTENERE L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

Art. 55.

Finanziamenti per l'adeguamento di strutture e impianti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in conto capitale, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

Capo VIII

INCENTIVI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PER LA DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO.

Art. 56.

Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione

1. L'amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:

a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;

b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

Art. 57.

Diffusione e promozione del commercio elettronico

1. L'amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;

d) promozione del sito elettronico.

4. I contributi di cui al comma 1, sono concessi secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

Capo IX

AGEVOLAZIONI ALL'ACCESSO AL CREDITO

Art. 58.

Consorzi di garanzia fidi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a promuovere lo sviluppo e l'attività di consorzi o società consortili anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane di una stessa provincia aventi lo scopo di prestare garanzie per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese associate da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria.

2. Ai consorzi di cui al comma 1, di seguito denominati «Congafi», possono essere associati la camera di commercio territorialmente competente e banche.

3. I Congafi possono anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza alle imprese consorziate per il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie.

Art. 59.

Finanziamenti ai Congafi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i fondi rischi dei Congafi, a condizione che:

a) i Congafi siano costituiti da almeno 200 imprese artigiane;

b) lo Statuto preveda l'obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al Congafi una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,3 per cento di quella garantita;

c) lo statuto, l'atto costitutivo e le relative modifiche siano approvati dall'assessore competente;

d) sia chiamato a far parte del consiglio direttivo, con diritto al voto, un rappresentante dell'amministrazione regionale designato dall'assessore competente.

2. Con apposite convenzioni tra l'amministrazione regionale e i Congafi sono fissate le modalità con cui i medesimi forniscono costanti flussi di informazione in merito alla propria attività all'amministrazione regionale, nonché sono stabiliti i criteri di impiego dei finanziamenti regionali. Le convenzioni sono stipulate previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 60.

Consorzio di secondo grado

1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.

2. Il soggetto di cui al comma 1, può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1, nel limite massimo del 50 per cento delle quote apportate da ciascun Congafi aderente.

4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).

Capo X

INCENTIVI A FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E PER LA SUCCESSIONE NELL'IMPRESA

Art. 61.

Nuova imprenditorialità

1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane possono essere assegnati i seguenti incentivi:

a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;

b) contributi sulle spese sostenute per l'acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;

c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1, lettera c), possono essere concessi per un periodo di tre anni a partire dalla data di iscrizione all'A.I.A. della nuova impresa.

Art. 62.

Successione nell'impresa

1. L'amministrazione regionale, al fine di favorire la continuità dell'impresa artigiana, è autorizzata ad assegnare contributi in misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili per la successione d'impresa tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.

2. Al fine di cui al comma 1, sono ammissibili le spese di formazione del soggetto subentrante, le spese concernenti un piano di analisi e sviluppo aziendale, le spese per ricerche e analisi di mercato relative al prodotto e all'organizzazione aziendale, le spese per nuovi impianti e attrezzature.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

*Capo XI*AGEVOLAZIONI INERENTI L'IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 63.

Riduzione delle aliquote

1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:

a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.

2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.

3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del *de minimis*.

Art. 64.

Contributi in forma di credito d'imposta

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, e secondo le modalità procedurali di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 4/2000.

2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.

3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'assessore alle finanze.

Capo XII

FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

Art. 65.

Formazione per la nuova imprenditorialità

1. L'amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.

2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.

Art. 66.

Informazione e orientamento

1. L'amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione e orientamento a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.

2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:

a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;

b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;

c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;

d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.

3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico per le attività produttive, ove istituito.

Art. 67.

Formazione finalizzata all'inserimento lavorativo

1. L'amministrazione regionale, su richiesta di una o più imprese artigiane, anche per il tramite delle associazioni di categoria, promuove e organizza adeguate iniziative formative, a favore di soggetti disoccupati, finalizzate alla formazione delle specifiche professionalità richieste dalle imprese stesse e al futuro inserimento lavorativo dei partecipanti.

2. Nell'ambito delle iniziative formative i corsi di formazione, professionale prevedono adeguati periodi di alternanza formazione-lavoro presso imprese.

3. Per tutto il periodo di formazione gli allievi possono percepire un'indennità di frequenza a carico dell'amministrazione regionale a seconda della tipologia dell'iniziativa formativa prevista.

4. Al termine delle iniziative di formazione è rilasciato un attestato da parte dell'amministrazione regionale.

Art. 68.

Aiuti all'occupazione

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane che, a compimento della formazione professionale prevista dall'art. 67, assumano a tempo indeterminato i soggetti partecipanti, un contributo pari al 30 per cento del salario annuo lordo del lavoratore, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell'assunzione.

2. Il contributo è assegnato a condizione che si tratti di un posto di lavoro aggiuntivo o in sostituzione di dipendente pensionato per limiti d'età.

TITOLO V

DISTRETTI ARTIGIANALI

Capo I

DISTRETTI ARTIGIANALI

Art. 69.

Finalità

1. La Regione individua il distretto artigianale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali concernenti il comparto artigiano, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto.

Art. 70.

Individuazione dei distretti artigianali

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato, individua i distretti artigianali tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27.

2. Ai fini della presente legge si definiscono distretti artigianali i complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane.

3. Le imprese artigiane di cui al comma 2 devono avere la propria sede in comuni limitrofi e possedere caratteristiche omogenee, volte alla produzione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione di un determinato prodotto.

4. La realizzazione di un prodotto specifico deve costituire l'attività principale o prevalente delle imprese medesime.

Art. 71.

Finanziamenti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti di cui all'art. 70.

TITOLO VI

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Capo I

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 72.

Disciplina

1. Le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, possono costituire, anche in forma consortile, centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

2. L'amministrazione regionale approva gli statuti dei centri di cui al comma 1 e autorizza l'esercizio della relativa attività secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai suddetti centri per l'attività di primo impianto, secondo modalità e criteri fissati con il regolamento di cui al comma 2.

4. I centri svolgono a favore delle imprese artigiane, siano esse associate o meno alle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, attività di assistenza e informazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, promozione e commercializzazione dei prodotti, accesso ai finanziamenti regionali, statali e comunitari, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, certificazione di qualità e nelle eventuali altre materie previste nel regolamento di cui al comma 2.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 73.

Trasferimenti di fondi statali

1. Le risorse statali trasferite ai sensi della legge n. 59/1997 e relativi provvedimenti attuativi sono utilizzate dall'amministrazione regionale per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato.

Art. 74.

Procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale precedente.

Art. 75.

Regolamenti d'esecuzione

1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'art. 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 71 e 72.

2. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.

Art. 76.

Norma interpretativa

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dalla presente legge regionale si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 77.

Norme transitorie

1. Le imprese, i consorzi e le società consortili artigiane che risultino iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, e alla separata sezione dell'albo di cui agli art. 31-bis e 31-ter della medesima legge regionale n. 6/1970, sono di diritto iscritti all'albo istituito dall'art. 13 della presente legge.

2. Le autorizzazioni già rilasciate dai comuni ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 7, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 6/1970 e relativa disciplina attuativa in materia di modulistica e di procedure per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A., nonché le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17.

4. Le commissioni provinciali per l'artigianato, costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 6/1970, durano in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina delle commissioni, costituite con le modalità e nella composizione previste dall'art. 19 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione regionale per l'artigianato, costituita ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 6/1970, dura in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina della commissione regionale, costituita con le modalità e nella composizione previste dall'art. 22 e comunque non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 26, comma 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1991, n. 21.

7. Il fondo di cui all'art. 45 prosegue senza soluzione di continuità nell'attività del fondo di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28.

8. Le commissioni d'esame costituite ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/1991 durano in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina della commissione d'esame costituita con le modalità e nella composizione definite con il regolamento di cui all'art. 26, comma 4, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Il comitato di gestione costituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1992 dura in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina del comitato costituito con le modalità e nella composizione previste all'art. 47, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Il comitato tecnico costituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dura in carica fino alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto di nomina del comi-

tato tecnico costituito con le modalità e nella composizione previste all'art. 53, comma 2, e comunque entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

11. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 75, relativamente alla disciplina contenuta negli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57 e 62, continua ad applicarsi la disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge regionale n. 28/1992, nei commi da 2 a 5 dell'art. 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, nell'art. 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, nella legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, nei commi da 49 a 54 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e nei commi da 45 a 49 dell'art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

12. Fino alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 59, comma 2, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

14. I fondi assegnati ai consorzi garanzia fidi per la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all'art. 57, comma 2, della legge regionale n. 29/1996, nel caso di estinzione della società medesima possono essere utilizzati dai consorzi medesimi per la costituzione del consorzio di cui all'art. 60.

15. Tutti i riferimenti normativi alla legge regionale n. 6/1970 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

Art. 78.

Abrogazioni

1. Sono abrogate con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ad eccezione delle disposizioni di modifica o integrazione delle disposizioni elencate al comma 2, le seguenti disposizioni:

- a) i capi I, II, IV, VI, VI-bis e VII della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;
- b) la legge regionale 1° giugno 1970, n. 17;
- c) la legge regionale 27 novembre 1971, n. 52;
- d) la legge regionale 10 aprile 1972, n. 17;
- e) la legge regionale 1° agosto 1972, n. 32;
- f) l'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49;
- g) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 20;
- h) la legge regionale 16 maggio 1974, n. 21;
- i) la legge regionale 26 aprile 1977, n. 20;
- l) la legge regionale 25 luglio 1977, n. 41;
- m) la legge regionale 24 aprile 1978, n. 26;
- n) gli articoli da 7 a 14 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;
- o) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 1;
- p) la legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2;
- q) la legge regionale 27 agosto 1979, n. 47;
- r) la legge regionale 6 dicembre 1979, n. 68;
- s) la legge regionale 25 febbraio 1982, n. 16;
- t) la legge regionale 27 aprile 1982, n. 29;
- u) l'art. 18 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54;
- v) gli articoli 12, 14, 28, 34 e 36, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, nonché l'art. 15, secondo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30;
- z) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;
- aa) la legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48;
- bb) la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55;
- cc) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31;
- dd) l'art. 61 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19;

ee) l'art. 8, limitatamente alla parte riguardante l'artigianato, e l'art. 10 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35;

ff) l'art. 83, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;

gg) la legge regionale 9 giugno 1988, n. 42;

hh) l'art. 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;

ii) l'art. 2 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16;

ll) l'art. 104 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;

mm) la legge regionale 27 agosto 1990, n. 36;

nn) la legge regionale 27 maggio 1991, n. 21;

oo) l'art. 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;

pp) gli articoli 78, 82 e 125 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

qq) la legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, esclusi gli articoli 2 e 4;

rr) gli articoli 17, 18 e 19 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, gli articoli 71, comma 2, e 72, commi 6, 7 e 9, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18;

ss) l'art. 123 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47;

tt) l'art. 5, limitatamente alla parte concernente l'artigianato, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50;

uu) l'art. 147 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

vv) la legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5, esclusi gli articoli 1 e 4;

zz) la legge regionale 7 maggio 1996, n. 21;

aaa) la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23;

bbb) l'art. 35 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

ccc) gli articoli 43, 44 e 45 e, limitatamente al riferimento del collegio dei sindaci dell'ESA, il comma 2 dell'art. 70, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;

ddd) il capo III della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

eee) i commi da 73 a 84 e da 87 a 90 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

fff) l'art. 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21.

2. Sono abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, le seguenti disposizioni:

a) il capo III della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6;

b) gli articoli 1 e 2 e da 4 a 6 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30;

c) gli articoli da 1 a 11 e da 13 a 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51;

d) all'art. 25, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, le parole «i consorzi provinciali di garanzia fidi fra le imprese artigiane e le cooperative fra le imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30»;

e) l'art. 17 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8;

f) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32;

g) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;

h) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 28;

i) l'art. 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

l) gli articoli 1 e 4 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 5;

m) l'art. 88 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39;

n) l'art. 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;

o) l'art. 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

p) il comma 26 e i commi da 43 a 46 dell'art. 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

q) i commi da 14 a 16 dell'art. 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

r) i commi da 49 a 54, 122 e da 126 a 128 dell'art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

s) i commi da 45 a 49 dell'art. 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.

Art. 79.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.032.000, suddivisa in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8608 (1.1.158.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «rimborso annuo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di artigianato e per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato» e con lo stanziamento complessivo di euro 1.032.000, suddiviso in ragione di euro 516.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8607 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

2. Per il finanziamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 2, lettera h), relativamente all'attuazione delle iniziative di cui alle lettere e), f) e g), del medesimo comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 600.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.1906 «spese per iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 — alla funzione-obiettivo n. 13 — programma n. 1 — rubrica n. 63 — spese d'investimento —, con lo stanziamento complessivo di euro 600.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, riferito al capitolo 8917 (2.1.280.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio — alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane, con la denominazione «finanziamento dei programmi della commissione regionale per l'artigianato per l'attuazione di iniziative di promozione e sviluppo dell'artigianato». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22, commi 11 e 12, e dell'art. 26, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al «fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia» di cui all'art. 45, comma 1, per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 46, comma 1, ai soggetti indicati all'art. 42.

5. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.746.000, suddivisa in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1370 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 9 — Servizio del credito — con la denominazione «conferimenti al fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.746.000, suddiviso in ragione di euro 5.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.246.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 1380 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

6. Per le finalità previste dall'art. 49 è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.1058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1356 (2.1.264.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla rubrica n. 9 — Servizio

del credito — con la denominazione «acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis S.p.a per agevolazioni alle imprese artigiane nelle operazioni di locazione finanziaria». Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1375 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.

7. Per le finalità previste dall'art. 50, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000, suddivisa in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8730 (2.1.243.7.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti aziendali delle imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 7.000.000, suddiviso in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

8. Per le finalità previste dall'art. 51, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 516.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8731 (2.1.243.6.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. per l'attivazione di finanziamenti agevolati a sostegno delle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 516.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004.

9. Per le finalità previste dall'art. 52, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.340 «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 13 — programma n. 3 — rubrica n. 9 — spese d'investimento — con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 1390 (2.1.253.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 9 - Servizio del credito, con la denominazione «Finanziamenti alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. per il concorso negli interventi finanziari a favore delle imprese artigiane per agevolare gli investimenti aziendali». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

10. Gli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico di cui all'art. 53 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 152 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per le finalità previste dall'art. 54, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8653 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio — alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la promozione dell'artigianato artistico nei centri urbani» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

12. Per le finalità previste dall'art. 55, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455, con riferimento al capitolo 8918 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno

2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio — alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane, con la denominazione «contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'adeguamento a norma di strutture e impianti» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

13. Per le finalità previste dall'art. 56, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 700.000, suddivisa in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8908 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane, con la denominazione «contributi alle imprese artigiane per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione» e con lo stanziamento complessivo di euro 700.000, suddiviso in ragione di euro 400.000 per l'anno 2003 e euro 300.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

14. Per le finalità previste dall'art. 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 516.000, suddivisa in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato con la denominazione «contributi alle imprese artigiane e ai loro consorzi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico» e con lo stanziamento complessivo di euro 516.000, suddiviso in ragione di euro 258.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 8652 del citato documento tecnico, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa.

15. Per le finalità previste dall'art. 59, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.680.000, suddivisa in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8702 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «integrazione dei fondi rischi dei consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento complessivo di euro 5.680.000, suddiviso in ragione di euro 2.840.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo, nell'ambito della medesima unità previsionale di base, dello stanziamento del capitolo 8700 del documento tecnico citato, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa per gli anni 2003 e 2004.

16. Per le finalità previste dall'art. 60, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, il cui stanziamento è elevato di pari importo, con riferimento al capitolo 8703 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «integrazione del fondo rischi del consorzio regionale dei consorzi garanzia fidi provinciali tra le imprese artigiane» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

17. Per le finalità previste dall'art. 61, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8631 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «contributi a sostegno della nuova imprenditorialità artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 400.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

18. Per le finalità previste dall'art. 62, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 500.000, suddivisa in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.63.2.455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8919 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane, con la denominazione «contributi per favorire la successione nell'impresa artigiana» e con lo stanziamento complessivo di euro 500.000, suddiviso in ragione di euro 300.000 per l'anno 2003 e di euro 200.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 64 fanno carico all'unità previsionale di base 17.1.16.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1420 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Per le finalità previste dall'art. 68, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.63.2.1066 «aiuti all'occupazione nel settore artigiano» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione-obiettivo n. 10 — programma n. 3 — rubrica n. 63 - spese d'investimento - con lo stanziamento di euro 200.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8600 (2.1.243.3.10.23) di nuova istituzione, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «contributi alle imprese artigiane per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che abbiano partecipato ad iniziative formative promosse e organizzate dall'amministrazione regionale». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

21. Per le finalità previste dall'art. 71, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 8654 (2.1.243.3.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per lo sviluppo dell'artigianato, con la denominazione «finanziamenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo e di promozione dei distretti artigianali» e con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

22. Per le finalità previste dall'art. 72, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di euro 300.000, suddivisa in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.63.1.1909 «Servizi alle imprese artigiane» che si istituisce, a decorrere dal 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 — alla funzione-obiettivo n. 13, programma n. 1, rubrica n. 63 — spese correnti - con lo stanziamento complessivo di euro 300.000, suddiviso in ragione di euro 200.000 per l'anno 2003 e di euro 100.000 per l'anno 2004, riferito al capitolo 8909 (1.1.163.2.10.23) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato al citato bilancio, alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - con la denominazione «finanziamenti per l'attività di primo impianto dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane». Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 23.

23. All'onere complessivo di euro 4.000.000, suddiviso in ragione di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 2, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 e 22, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 18 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 80.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla data della pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 22 aprile 2002

TONDO

ALLEGATO A
(riferito all'art. 25)

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti. Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0398

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 ottobre 2001, n. 33-84/Leg.

Legge regionale 16 aprile 1968, n. 3 - Istituzione del LA.T.I.F. - laboratorio tecnologico impianti a fune. Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 3/1968 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 9-96/Leg. del 14 aprile 1977. Determinazione nuove tariffe per prove tecniche ed abrogazione delle tariffe approvate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-19/Leg. del 17 gennaio 2000.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge regionale 16 aprile 1968, n. 3;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 4/Leg. dd 14 novembre 1968 e s.m.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-92/Leg. dd. 26 luglio 1993;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 21-65/Leg. dd. 30 settembre 1997;

Vista il decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-19/Leg. dd. 17 gennaio 2000;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe per le prove tecniche del LA.T.I.F. ora fissate dal decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-19/Leg. dd. 17 gennaio 2001;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2536 del 5 ottobre 2001;

Decreta:

1. Di approvare le nuove tariffe per le prestazioni inerenti le prove tecniche effettuate dal LA.T.I.F. - laboratorio tecnologico impianti a fune - per conto terzi, secondo le tabelle A-B-C-D-E-F-G-H-I 2001, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, in sostituzione delle tabelle A-B-C-D-E-F-G-H-I 1999 allegato al precedente decreto del presidente della giunta provinciale n. 1-19/Leg. del 17 gennaio 2000;

2. Di stabilire che le nuove tariffe di cui sopra saranno applicate a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

3. Di stabilire che le tariffe vengano aggiornate con periodicità annuale, sulla base dell'evoluzione dei costi relativi alle prestazioni svolte per conto terzi, tenuto anche conto delle tariffe praticate dalla concorrenza e che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in caso di mancata adozione di uno specifico provvedimento di rideterminazione tariffaria annuale, si applicherà l'adeguamento di cui all'art. 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

TABELLA A) - Tariffe generali

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
A1	Quota fissa per ogni certificato (fino a 10 pagine)	66.000	34,09
A2	Per ogni pagina in più	4.500	2,07
A3	Prestazioni del personale per:		
A3.1	- prove fuori sede (tempo prove e trasferimento, escluso le estensimetriche)		
A3.2	- lavorazioni e predisposizione di pezzi speciali per le prove		
A3.3	- prove non contemplate nel presente tariffario		
	- funzionario tecnico all'ora	99.000	51,13
	- coadiutore all'ora	72.000	37,18
A4	Spese di trasferta:		
A4.1	- costo automezzo a chilometro: come fissato dall'Amministrazione provinciale		
A4.2	- pedaggi autostradali e simili, parcheggi	al costo	al costo
A4.3	- vitto: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della P.A.T.		
	- pernottamento: a piè di lista, nei limiti ammessi per il rimborso al personale della P.A.T.		
A5	Spese per acquisto di beni specifici e per acquisizione di servizi esterni necessari alle prove	al costo	al costo

TABELLA B) - Tariffe per le operazioni di collaudo delle funi metalliche

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
B1	Esecuzione di testa fusa		
	- per carichi fino a 1000 kN	200.000	103,29
	- per carichi da 1000 a 2000 kN	400.000	206,58
	- per carichi da 2000 a 6000 kN	1.000.000	516,46
	- per carichi oltre 6000 kN	1.350.000	697,22
B2	Prova di strappo:		
	- con macchina fino a 500 kN	100.000	51,65
	- con macchina da 1000 kN	200.000	103,29
	- con macchina da 10MN, fino a 3000 kN	400.000	206,58
	- con macchina da 10MN, da 3000 a 6000 kN	1.000.000	516,46
	- con macchina da 10MN, oltre 6000 kN	1.500.000	774,69
	misura del modulo elastico (in aggiunta alla prova di strappo)	500.000	258,23
B3	Preparazione e prove complete sui fili		
	- per ogni filo tondo	12.000	6,20
	- per ogni filo sagomato	16.000	8,26
B4	Elaborazione dei dati	200.000	103,29
B5	Prove parziali sui fili (trazione-torsione-piegamento):		
	- per ogni filo tondo	8.000	4,13
	- per ogni filo sagomato	10.000	5,16
B6	Determinazione massa areica di zinco	270.000	139,44
B7	Utilizzo macchina da 10MN, per prove varie (compreso sperimentatore e due operai) all'ora	500.000	258,23

TABELLA C) - Tariffe per esami magnetoinduttivi delle funi

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
C1	Anello di fune (con sviluppo fino a 3000 m)	390.000	201,42
	- oltre i 3000m, per ogni 500m	50.000	25,82
C2	Funi traenti/zavorra, traenti sciovie	230.000	118,79
C3	Funi portanti:	230.000	118,79
C4	Funi portanti: per ogni campata successiva alla prima	160.000	82,63
C5	Funi portanti: zona carrelliera	200.000	103,29
C6	Esami in laboratorio, a fune	300.000	154,94

TABELLA D) - Tariffe per le misure estensimetriche delle sollecitazioni

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
D1	Prova statica in laboratorio	1.100.000	568,10
D2	Prova dinamica in laboratorio	1.100.000	568,10
D3	Prova fuori sede (comprensiva del costo del personale)	2.600.000	1342,79
D4	Per ogni punto di misura statico	110.000	51,65
D5	Per ogni punto di misura dinamico	270.000	139,44
D6	Per ogni giorno fuori sede oltre i primi due, compreso il tempo di viaggio (frazionabile in mezza giornata)	1.200.000	619,75
D7	Solo apparecchiatura ed elaborazione (escluso costo del personale)	660.000	340,86

TABELLA E) - Tariffe per le prove di laboratorio su materiali

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
E1	Trazione su provette fornite dal committente	130.000	67,14
E2	Trazione su tubi	130.000	67,14

TABELLA F) - Tariffe per le prove sui dispositivi di collegamento dei veicoli funiviari alle funi

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
F1	Prove complete su morsetto per impianto a collegamento permanente: (controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica della molla - misura della forza di serraggio - prova di scorrimento)	2.000.000	1032,91
F2	Prove singole del punto F1	600.000	309,87
F3	Prove complete su morsa per impianti a collegamento temporaneo: (controllo dimensionale - rilievo della caratteristica elastica delle molle - misura della forza di serraggio con rilievo del diagramma - misura della forza necessaria per apertura/chiusura - prova di scorrimento)	2.950.000	1523,55
F4	Prove singole del punto F3	750.000	387,34
F5	Collaudo di molla secondo le norme UNI (comprensivo di compressioni a blocco, misura della perdita di carico, etc., escluso prova di fatica)	550.000	284,05
F6	Rilievo della caratteristica elastica di una molla dopo la prima	200.000	103,29
NOTA	In caso di prove su prototipo o esemplare di produzione di nuovo modello di morse o morsetti (escluso molle), le tariffe si intendono raddoppiate		

TABELLA G) - Tariffe per le prove sui dispositivi di traino per sciovia

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
G1	Prova di carico	260.000	134,28
G2	Prova di strappo della funicella	260.000	134,28

TABELLA H) - Tariffe per le prove di durata a fatica

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
H1	Su veicoli funiviari: Quota fissa	2.350.000	1213,67
H2	Per ogni posto passeggero, fino a 6	350.000	180,76
H3	Per ogni passeggero, oltre i primi 6	190.000	98,13
H4	Per prove su strutture varie: Quota fissa (unica, per più elementi simili)	2.350.000	1213,67
H5	ogni 100.000 cicli	130.000	67,14

TABELLA I) - Tariffe per le prove su apparecchiature per esami magnetoinduttivi su funi

Voce	Descrizione	Tariffa (lire)	Tariffa (euro)
I1	Serie completa di prove per riconoscimento idoneità apparecchiature	4.000.000	2065,83
I2	Misura del campo magnetico	400.000	206,58

02R0438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 ottobre 2001, n. 35-86/Leg.

Regolamento recante disposizioni per l'emissione dei mandati informatici, ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 20 novembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 41-bis e 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e 28 dicembre 2000, n. 445;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2748 di data 25 ottobre 2001;

Decreta:

Di emanare il regolamento recante disposizioni per l'emissione dei mandati informatici, ai sensi dell'art. 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2001
Registro n. 1, foglio n.23

Regolamento recante disposizioni per l'emissione dei mandati informatici

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento reca disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei pagamenti della provincia autonoma di Trento mediante l'introduzione del mandato informatico, ai sensi degli articoli 41-bis e 41-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), in seguito denominata «legge di contabilità».

Art. 2.

Firma digitale

1. Alla firma digitale dei mandati informatici, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa), si applicano le disposizioni di cui al capo II, sezione V, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. La giunta provinciale individua gli elementi per la costituzione e la gestione del sistema di sicurezza per l'attivazione e l'utilizzo della firma digitale, nonché i soggetti e le strutture della provincia competenti all'espletamento delle attività ivi indicate.

Art. 3.

Mandato informatico

1. Il mandato informatico è il documento informatico che sostituisce i titoli di spesa cartacei di cui all'art. 59 della legge di contabilità e ne contiene gli stessi elementi, con l'esclusione dell'importo in lettere; i predetti elementi sono individuati con deliberazione della giunta provinciale.

2. La provincia provvede al pagamento delle spese mediante mandati informatici, ad esclusione dei pagamenti anticipati previsti dalla convenzione tra la tesoreria e la provincia di cui all'art. 3 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della provincia autonoma di Trento).

3. Il mandato informatico è sottoscritto con la firma digitale dal dirigente generale preposto al dipartimento competente in materia di affari finanziari o dai funzionari individuati dall'art. 70, primo comma, della legge di contabilità.

4. Con l'apposizione di un'unica firma digitale può essere sottoscritto un singolo mandato oppure un gruppo di mandati opportunamente selezionati. In ogni caso, il sistema informatico deve rappresentare senza ambiguità gli elementi di ciascun mandato cui la firma si riferisce.

5. A seguito della sottoscrizione con firma digitale, i mandati informatici sono immediatamente e automaticamente trasmessi e messi a disposizione del tesoriere.

6. In presenza di problemi tecnologici che impediscano l'interscambio per via telematica dei dati relativi a mandati già inoltrati al tesoriere, la provincia provvederà con le modalità stabilite per i pagamenti anticipati dalla convenzione di cui al comma 2.

Art. 4.

Mandati informatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale

1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale provinciale in servizio ed in quiescenza, nonché al presidente della provincia ed ai componenti della giunta provinciale, sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa e riportano a livello complessivo gli importi lordi, gli importi netti da pagare e le ritenute applicate.

2. Al fine di consentire il pagamento dei predetti emolumenti, al tesoriere è trasmesso, a cura della Società Informatica Trentina S.p.A. l'elenco su supporto informatico dei soggetti beneficiari, gli importi netti spettanti e le modalità di pagamento dei medesimi. Al tesoriere è inoltre trasmessa, a cura della struttura provinciale competente al trattamento economico del personale, una comunicazione firmata dal rispettivo dirigente che indica il totale complessiva degli importi netti in pagamento, nonché un supporto cartaceo che riporta i medesimi elementi indicati sul supporto informatico.

3. Il tesoriere verifica che il totale complessivo degli importi netti in pagamento comunicati dalla struttura provinciale competente al trattamento economico del personale corrisponda a quello dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 5.

Annullamento del mandato emesso e non ancora sottoscritto

1. Il mandato successivamente alla sua emissione da parte dei servizi del dipartimento competente in materia di affari finanziari e prima della sua sottoscrizione con firma digitale non può essere modificato. Qualora sia necessario procedere alla modifica del mandato emesso, deve esserne disposto l'annullamento. In tal caso il mandato ed il relativo annullamento non devono essere sottoscritti con la firma digitale. Al tesoriere è data comunicazione dell'annullamento del mandato con un documento informatico sottoscritto nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6.

Annullamento del mandato informatico

1. Il mandato informatico già sottoscritto con firma digitale può essere annullato solo qualora il tesoriere non abbia già provveduto al relativo pagamento.

2. Nel caso in cui si debba procedere all'annullamento del mandato, la provincia trasmette per via telematica al tesoriere la prenotazione di blocco del mandato, contenente il numero, la data e l'importo del mandato stesso. Il tesoriere, qualora non abbia già provveduto al pagamento, con la restituzione di una evidenza informatica alla provincia, autorizza l'annullamento del mandato. Qualora il mandato sia già stato pagato, l'evidenza informatica del tesoriere riporta il diniego all'annullamento del mandato.

3. L'annullamento del mandato informatico di cui al comma 1 è un documento informatico, che contiene il numero e la data di emissione, l'esercizio finanziario, il numero, la data e l'importo del mandato da annullare. Il documento sottoscritto con la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 7.

Rettifica del mandato informatico

1. Il mandato informatico già pagato non può essere annullato e può essere rettificato solo per la correzione di elementi non essenziali di specificazione del mandato come individuati dalla giunta provinciale nella delibera di cui all'art. 3, comma 1. Tale rettifica può essere disposta solo prima dell'avvenuta conservazione di cui all'art. 10 e comunque prima dell'approvazione da parte della giunta provinciale del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario nel quale il medesimo mandato è stato emesso.

2. La rettifica del mandato informatico è un documento informatico che contiene il numero e la data, l'esercizio finanziario, il numero e la data del mandato da rettificare, il nuovo valore assunto dai dati rettificati; il documento è sottoscritto con la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 8.

Riduzione del mandato informatico

1. Qualora un mandato informatico sia emesso come ordine di accreditamento relativo ad aperture di credito a favore di funzionari delegati, alla chiusura dell'esercizio finanziario, il medesimo può essere ridotto alle somme effettivamente pagate, ai sensi dell'art. 63, comma 5, della legge di contabilità.

2. La riduzione del mandato informatico è un documento informatico che riporta il numero e la data, l'esercizio finanziario, il numero e la data del mandato da ridurre, l'importo della riduzione; il documento è sottoscritto con la firma digitale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 9.

Mandati informatici inestinti

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, i mandati informatici per i quali il tesoriere non ha potuto provvedere in tutto o in parte al pagamento, sono quietanzati ai sensi dell'art. 61, comma 4, della legge di contabilità.

2. Il tesoriere trasmette alla provincia l'evidenza dei mandati inestinti per le successive verifiche ai fini dell'eventuale riemissione degli stessi.

Art. 10.

Modalità di conservazione del mandato informatico

1. Il mandato informatico costituisce informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie.

2. Gli obblighi di conservazione e riproduzione dei mandati informatici si intendono soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, in base a quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. I mandati informatici devono essere conservati dalla provincia per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione dei medesimi.

Art. 11.

Conservazione della documentazione cartacea

1. Le liquidazioni di spesa e la documentazione allegata per le quali sono stati emessi i mandati informatici, sono conservate dalla struttura provinciale competente all'emissione dei mandati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di emissione degli stessi.

Art. 12.

Modalità di interscambio dati tra la provincia ed il tesoriere

1. La provincia ed il tesoriere definiscono in un apposito protocollo le modalità operative per l'esecuzione dei pagamenti tramite i mandati informatici. In particolare il protocollo definisce le specifiche tecniche e le modalità di interscambio dei dati per via telematica, le modalità ed i tempi per l'effettivo pagamento dei medesimi mandati e per la comunicazione alla provincia dell'avvenuto pagamento, l'eventuale documentazione cartacea che deve essere comunque inoltrata al tesoriere a supporto del mandato informatico, le disposizioni per il pagamento dei mandati urgenti, le modalità di aggiornamento delle coordinate bancarie nonché le modalità di conservazione delle quietanze.

Art. 13.

Conto giudiziale del tesoriere

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta provinciale, la provincia presenta alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale del tesoriere di cui agli articoli 630 e 635 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). A tale fine, il tesoriere trasmette il conto della propria gestione al Servizio entrate e credito entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. La documentazione giustificativa del conto giudiziale rimane in custodia presso il tesoriere per un periodo di dieci anni, ai sensi dell'art. 633 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non viene allegata al conto giudiziale.

3. Qualora la Corte dei conti lo richieda, la provincia fornisce la documentazione di spesa richiesta.

Art. 14.

Accesso ai dati contabili da parte della Corte dei conti

1. La provincia assicurerà alla Corte dei conti, secondo le modalità e le decorrenze che saranno stabilite tra il presidente della provincia ed il presidente della sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige della Corte dei conti, l'accesso ai dati contabili rilevanti per l'attività dell'organo di controllo.

Art. 15.

Efficacia del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dai mandati da emettere con riferimento all'esercizio finanziario 2002.

Art. 16.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati dai funzionari delegati ai sensi dell'art. 62 della legge di contabilità ed ai pagamenti disposti nell'ambito dei servizi di cassa ed economato ai sensi dell'art. 66 della legge di contabilità.

Art. 18

Disposizioni di coordinamento con la legge di contabilità

1. Nei casi indicati nel comma 8 dell'art. 60 della legge di contabilità l'apposizione delle quietanze sui mandati informatici è effettuata secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 12.

2. Qualora si verifichino per i mandati informatici le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 61 della legge di contabilità si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1.

02R0441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
19 novembre 2001, n. 36-87/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 54, primo comma, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto l'art. 53 del medesimo testo unico, ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2969 di data 9 novembre 2001, che ha approvato il testo del regolamento concernente: «modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6)»;

Decreta:

Di emanare il regolamento concernente «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6)». Nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 19 novembre 2001

DELLAI

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, a 12-63/Leg. (Regolamento di esecuzione per la determinazione delle contribuzioni previdenziali annuali di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg.

1. All'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg., nel primo periodo del comma 1 le parole: «entro 30 giorni dal termine per il versamento della contribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni dal termine per il versamento della contribuzione».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. In relazione alla modifica apportata dall'art. 1 del presente decreto al decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg., il termine previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 12-63/Leg. del 2001, nel testo previgente, per la presentazione all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa della dichiarazione ivi prevista è riaperto per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che si applica anche alle contribuzioni per le quali il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio non è ancora scaduto. In questi ultimi casi i novanta giorni decorrono dalla data di versamento della contribuzione.

2. In relazione alle disposizioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 18 aprile 2001, n. 12-63/Leg., gli iscritti all'assicurazione per la concessione dell'assegno di natalità e dell'assegno di cura antecedentemente al 28 luglio 1999 che non abbiano versato o abbiano versato parzialmente la contribuzione dovuta nei termini previsti, con riferimento al periodo assicurativo dell'anno 2001 e nel medesimo anno abbiano richiesto o beneficiato degli assegni possono regolarizzare la loro posizione contributiva entro il termine previsto per il versamento della contribuzione per l'anno 2002. Scaduto il predetto termine senza che sia intervenuto il pagamento della contribuzione, l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa procede alla revoca e al recupero degli assegni già concessi ed erogati.

02R0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 novembre 2001, n. **37-88/Leg.**

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 4 dicembre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per la tutela dei consumatori e degli utenti);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3113 di data 23 novembre 2001;

Decreta:

È emanato il regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti nel seguente testo:

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti (art. 7 legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8)

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti che operano senza fine di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che statutariamente perseguono comunque finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti.

2. Le associazioni di cui al comma 1, devono essere costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è sufficiente la costituzione con scrittura privata non autenticata, purché tale scrittura sia registrata. Le predette associazioni devono avere tra i propri fini istituzionali l'attività di difesa dei consumatori e degli utenti.

Art. 2.

Tipologia dei contributi concedibili

1. Alle associazioni di cui all'art. 1 può essere concesso un contributo per far fronte ai costi fissi di funzionamento per le sedi e gli sportelli che operano in provincia di Trento e un contributo per lo svolgimento dell'attività parametrato alle iniziative svolte dalla singola associazione.

2. La giunta provinciale provvede annualmente a ripartire tra le tipologie di agevolazioni di cui al comma 1 i fondi disponibili per gli interventi in favore associazioni di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, unica per entrambe le tipologie di agevolazione di cui all'art. 2, è presentata entro il 31 marzo al servizio competente in materia di commercio. Tali domande si riferiscono ai costi fissi sostenuti o da sostenere nel corso dell'anno di presentazione della domanda e alle attività svolte o da svolgersi nel corso del medesimo periodo.

2. Le domande di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia semplice dello statuto o atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata costitutivi dell'associazione. Tale documentazione può essere sostituita dalla dichiarazione che la medesima è già in possesso della provincia;

b) relazione illustrativa delle iniziative che l'associazione ha svolto o intende svolgere, firmato dal legale rappresentante dell'associazione;

c) piano finanziario delle spese sostenute e da sostenere, distinte tra spese per costi fissi e spese riferite ai programmi di iniziative.

Art. 4.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. I contributi sono erogati in un'unica soluzione per entrambe le tipologie di agevolazione di cui all'art. 2, a seguito della presentazione della documentazione prevista dal decreto del presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. (regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23).

Capo II

CONTRIBUTI PER COSTI FISSI

Art. 5.

Contributi per far fronte a costi fissi

1. La quota di fondi finalizzata a far fronte ai costi fissi delle associazioni è ripartita in parti uguali tra le associazioni di cui all'art. 1 che hanno presentato domanda di agevolazione.

2. Si considerano costi fissi sostenuti dalle associazioni le seguenti spese:

a) spese di gestione, comprese quelle derivanti dal costo di personale e collaboratori imputabile alla gestione dell'attività di difesa e tutela dei consumatori e degli utenti nonché le spese relative alla sede dell'associazione o agli sportelli territoriali concernenti l'affitto, la manutenzione ordinaria, il riscaldamento, la luce, l'acqua, il gas, le pulizie, la telefonia fissa, l'assicurazione e la vigilanza;

b) spese postali, cancelleria;

c) spese per l'acquisto e la manutenzione di arredi, attrezzature e altri beni mobili durevoli strumentali alla realizzazione dell'attività; spese per la manutenzione di hardware e software;

d) spese di viaggio relative all'esercizio di sportelli territoriali localizzati fuori dal comune in cui ha sede l'associazione, nonché al coordinamento con la struttura nazionale.

3. La giunta provinciale, con propria deliberazione assunta sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (per la tutela dei consumatori e degli utenti), può specificare o integrare i costi fissi riconosciuti ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui i costi fissi esposti dalla singola associazione nella domanda di contributo risultino inferiori alla quota di competenza ai sensi del comma 1, la quota medesima è conseguentemente ridotta e la somma in esubero è ripartita tra le restanti associazioni.

Capo III

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 6.

Tipologie di attività considerate per la determinazione del contributo

1. Ai fini della determinazione del contributo relativo all'attività svolta o da svolgersi dall'associazione sono considerate le seguenti attività:

a) attività di protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti;

b) attività di protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici dei consumatori ed utenti;

c) promozione ed attuazione di politiche di informazione, di educazione e di formazione del consumatore e dell'utente.

Art. 7.

Valutazione delle domande

1. Il dirigente del servizio competente in materia di commercio approva la graduatoria dei programmi di iniziative presentati dalle associazioni secondo l'ordine di priorità determinato dal totale dei punteggi conseguiti, attribuito a ciascuna associazione secondo quanto stabilito dall'allegato A.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata su proposta del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti che hanno presentato domanda di contributo non possono partecipare alla seduta del comitato nella quale è formulata la predetta proposta.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili relative ai programmi di iniziative di cui all'art. 6 sono definite dall'allegato B) al presente regolamento.

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione assunta sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, può specificare o integrare le spese ammissibili definite ai sensi del comma 1.

3. Le spese ammissibili sono riconosciute nell'ammontare massimo fissato, per ciascuna associazione, nel limite dell'80 per cento dei fondi destinati, ai sensi dell'art. 2, ai contributi per lo svolgimento dell'attività.

Art. 9.

Determinazione del contributo

1. Il contributo è concesso a ciascuna associazione, seguendo la graduatoria di cui all'art. 7 sino all'esaurimento delle disponibilità dei fondi, nella misura di seguito specificata con riferimento ai punteggi ottenuti in base al medesimo art. 7:

Punteggio totale	Contributo sulla spesa ammessa
da 12 a 18 punti	50%
da 7 a 11 punti	30%
sotto i 7 punti	0%

2. A parità di punteggio è data priorità al programma di iniziative che ha acquisito il maggior punteggio con riferimento alla lettera a) e, in subordine, alla lettera b) dell'allegato A. Nel caso di ulteriore parità la priorità è individuata in relazione alla data di presentazione delle domande.

*Capo IV**Norme transitorie*

Art. 10.

Disposizioni per la concessione dei contributi per l'anno 2001

1. Le domande di contributo riferite all'anno 2001 sono presentate entro le ore 12 del 20 dicembre 2001.

2. I fondi disponibili per gli interventi in favore associazioni di cui all'art. 1 sono ripartiti tra le tipologie di contributi di cui all'art. 2 nella misura del 40 per cento per le agevolazioni finalizzate a far fronte ai costi fissi e nella misura del 60 per cento per quelle relative ai programmi delle iniziative.

ALLEGATO A

(Art. 7.)

Punteggio per la redazione della graduatoria dei programmi di attività

	Punteggio
a) Qualità del programma di attività	max 9 punti
b) Numero delle persone presumibilmente raggiunte dalle iniziative	
fino a 100 persone	1 punto
dalle 100 alle 1.000 persone	2 punti
superiore alle 1.000 persone	3 punti
c) Gratuità o meno delle iniziative	
parzialmente gratuite	1 punto
totalmente gratuite	2 punti
d) Iniziative in comune tra due o più associazioni . .	2 punti
e) Iniziative che coinvolgono enti pubblici e/o locali . .	1 punto
f) Capacità delle iniziative di coinvolgere aree non coperte da sportelli	1 punto

ALLEGATO B

(Art. 8.)

Spese ammissibili

a) spese per consulenze e collaborazioni esterne (sia prestazioni occasionali che coordinate e continuative);

b) spese per attività di protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici dei consumatori ed utenti, contro i rischi per la salute e la sicurezza degli stessi e attività di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente;

c) spese per stampa e distribuzione di materiale informativo di propria produzione inerente agli ambiti di intervento di cui al precedente punto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 26 novembre 2001

DELLAI

02R0440

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 2002, n. 5.

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del consiglio regionale della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 2 del 28 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini della trasparenza dell'attività politica e amministrativa e della garanzia di accesso e di partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti, anche con riferimento ai gruppi di interesse presenti nella società toscana, nonché al fine di favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, il consiglio regionale riconosce tali gruppi e ne valorizza il ruolo in funzione dei principi sopradetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.

2. Il consiglio regionale può recepire le richieste dei gruppi d'interesse, ove siano compatibili con gli interessi della collettività.

Art. 2.

Accreditamento dei gruppi d'interesse

1. I gruppi d'interesse toscani possono chiedere di essere accreditati presso il consiglio regionale mediante l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.

2. Il registro di cui al comma 1 è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro, anche ai fini di quanto previsto dallo statuto regionale in materia di partecipazione e consultazione, sono disciplinate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I gruppi di cui al comma 1 devono essere organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.

4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i gruppi d'interesse devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.

5. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.

6. Ove da controlli successivi all'iscrizione nel registro, svolti secondo le modalità di cui al comma 2, risulti che uno o più gruppi d'interesse non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed alla eventuale cancellazione degli stessi dal registro.

7. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.

8. L'ufficio di presidenza stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.

Art. 3.

Modalità di tutela dell'interesse

1. I gruppi iscritti nel registro di cui all'art. 2 possono rappresentare e perseguire presso il consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità.

2. Le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libertà nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione.

3. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del consiglio; possono seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

4. Possono inoltre accedere agli uffici del consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse di cui al comma 2 ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del consiglio stesso, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale in materia di accesso agli atti, con modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le finalità indicate al comma 1.

5. Rimane fermo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

Art. 4

Sanzioni

1. Gli atti formali dei gruppi accreditati e i componenti dei loro rappresentanti debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo statuto attribuisce al consiglio regionale e ai suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutata la sussistenza della violazione, commina sanzioni correlate alla gravità della stessa: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 gennaio 2002

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 gennaio 2002.

02R0505

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2002, n. 6.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 27 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 come modificata dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 37

1. Dopo il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, modificata dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 37 sono inseriti i seguenti comma:

«1-bis. I membri delle commissioni, possono usufruire dell'auto-mezzo, a titolo gratuito, per le attività istituzionali delle commissioni previa decisione delle medesime.

1-ter. Al consigliere regionale che utilizzi l'autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale di cui al comma 1 è operata una trattenuta per ciascuna missione calcolata sulla base di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) come modificata dalla legge regionale n. 37/2001, con riferimento alla distanza tra il comune di residenza e il comune sede della missione. L'importo complessivo trattenuto non potrà essere superiore al rimborso spese complessivo di cui al comma 1».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 13 febbraio 2002.

02R0506

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2002, n. 7.

Interventi a favore degli allevatori in relazione allo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 4 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Con la presente legge la Regione riconosce agli allevatori di bovini ed ovicaprini un'indennità per le spese di raccolta e trasporto sostenute nell'avviare i capi morti in azienda agli impianti di pretrattamento e di incenerimento.

Art. 2.

Ammontare dell'indennizzo

1. Per i bovini morti in azienda dal 12 gennaio 2001 sino al 31 maggio 2001 è stabilito un indennizzo regionale nella misura massima di L. 260.000 (€ 134,28) a capo, ad integrazione dell'indennizzo statale, ammontante fino a L. 240.000 a capo, previsto dall'art. 7-bis, comma 1, lettera e) del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio» convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Per i bovini morti in azienda dall'11 novembre 2000 sino all'11 gennaio 2001 e dal 1° giugno 2001 sino al 31 dicembre 2001 è stabilito un indennizzo regionale nella misura massima di L. 500.000 (€ 258,23) a capo.

3. Per gli ovicaprini morti in azienda dall'11 novembre 2000 sino al 31 dicembre 2001 è stabilito un indennizzo regionale nella misura massima di L. 120.000 (€ 61,97) a capo, al netto di eventuali indennizzi o contributi concessi all'allevatore allo stesso titolo.

4. Gli indennizzi di cui al presente articolo cumulati con gli altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo, non possono comunque essere superiori al sessanta per cento delle spese effettivamente sostenute per la raccolta ed il trasporto dei bovini e degli ovicaprini agli impianti di pretrattamento e di incenerimento.

Art. 3.

Erogazione dell'indennizzo

1. L'erogazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2 è affidata all'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.).

2. L'A.R.T.E.A. provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte con la seguente variazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2001:

in diminuzione:

Cap. 50000 «Fondo globale spesa corrente - Interventi per fronteggiare la BSE» L. 600.000.000 (€ 309.874,14);

di nuova istituzione:

Cap. 20480 «Interventi a favore degli allevatori di bovini per fronteggiare la BSE» L. 600.000.000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 febbraio 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 5 ottobre 2001 ed è promulgata a seguito della decisione favorevole della Commissione europea 31 gennaio 2002 SG (2002) 198.

02R0507

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2002, n. 8.

Liquidazione della Società Agenzia per l'Alta tecnologia Cesvit S.p.a. di Firenze - Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 5 dell'11 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Toscana, al fine di consentire la conclusione della procedura di liquidazione dell'Agenzia per l'Alta tecnologia CESVIT S.p.a. di Firenze, avviata a seguito dello scioglimento della società deliberato dall'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2001, interviene finanziariamente in favore della stessa società con un contributo straordinario a parziale copertura del disavanzo economico-finanziario accertato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante alla chiusura della liquidazione, fino alla concorrenza massima di € 258.220,00, ed è erogato anche in più soluzioni.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in € 258.220,00, si fa fronte con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 511 «Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - Spese correnti» della Funzione obiettivo «Politiche intersettoriali di sviluppo dell'economia» del Bilancio di previsione 2002.

2. La giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i capitoli di spesa della U.P.B. indicata al comma 1.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2002

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 febbraio 2002.

02R0508

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002, n. 9.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1° luglio 1999 n. 37. Riesame.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 18 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 9 legge regionale n. 54/1980

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 54/1980 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 37/1999 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996), le parole: «dell'atto contestuale di accertamento e» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 legge regionale n. 60/1996

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge n. 60/1996 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 37/1999, le parole: «avviso di accertamento e di irrogazione,» sono sostituite dalla seguente: «atto».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 37/1999, la parola: «avviso» è sostituita dalle seguenti: «atto di contestazione».

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 37/1999, le parole: «proporre ricorso avverso l'atto di irrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «produrre deduzioni difensive».

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 14 della legge regionale n. 37/1999, le parole: «il ricorso deve essere presentato» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni difensive devono essere presentate».

Art. 3.

Modifiche all'art. 16 legge regionale n. 60/1996

1. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora a seguito di attività amministrativa di accertamento risulti che i versamenti periodici del tributo relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997 siano stati effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato».

2. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dai seguenti:

«6. Nei casi di cui all'art. 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549. Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantità così determinate:

a) per quantità stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata;

b) per quantità stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate;

c) per quantità stimate oltre le 10 tonnellate e fino a 100 tonnellate: 50 tonnellate;

d) per quantità stimate oltre le 100 tonnellate e fino a 300 tonnellate: 200 tonnellate;

e) per quantità stimate oltre le 300 tonnellate e fino a 600 tonnellate: 450 tonnellate;

f) per quantità stimate oltre le 600 tonnellate e fino a 1000 tonnellate: 800 tonnellate;

g) per quantità stimate oltre le 1.000 tonnellate e fino a 3.000 tonnellate: 2.000 tonnellate;

h) per quantità stimate oltre le 3.000 tonnellate e fino a 6.000 tonnellate: 4.500 tonnellate;

i) per quantità stimate oltre le 6.000 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate: 8.000 tonnellate;

j) per quantità stimate superiori alle 10.000 tonnellate la Regione provvederà a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'art. 9 comma 3, dell'Agenzia regionale per la Protezione ambientale.

6-bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potrà fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacità tecnica, una perizia di parte che l'amministrazione valuterà nel corso del procedimento.

Art. 4.

Modifica all'art. 17 legge regionale n. 60/1996

1. All'art. 17 legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 19 della legge regionale n. 37/1999, le parole: «di cui all'art. 15» sono abrogate.

Art. 5.

Modifica all'art. 2 legge regionale n. 37/1999

1. L'art. 2 della legge regionale n. 37/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Modalità di irrogazione). — 1. Fatte salve le disposizioni concernenti le tasse automobilistiche, le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate con la procedura di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Art. 6.

Modifica all'art. 3 legge regionale n. 37/1999

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1999 è sostituito dal seguente:

«2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali

l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Art. 7.

Modifica all'art. 4 legge regionale n. 37/1999

1. L'art. 4 della legge regionale n. 37/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Riscossione coattiva). — 1. Qualora il soggetto al quale è stata irrogata la sanzione ai sensi dell'art. 2 non effettui il pagamento, la Regione provvede alla riscossione coattiva dell'importo ai sensi dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».

Art. 8.

Modifica all'art. 9 legge regionale n. 37/1999

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 37/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Le sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche sono irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica emesso dal dirigente regionale competente. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, avverso l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, è ammesso ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione».

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 4 e art. 6, commi 5 e 6 della legge regionale n. 54/1980;

b) art. 15 e art. 16, comma 5 della legge regionale n. 60/1996;

c) art. 8 e art. 3, comma 3 della legge regionale n. 37/1999.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 marzo 2002

PASSALEVA

(Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 2000 e dallo stesso riapprovata, a seguito del rinvio del Governo, nella seduta del 19 dicembre 2000. Viene promulgato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 13 febbraio 2002, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso promosso dal Governo in sede di riesame.

02R0509

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 3.

Commissione per l'Autoriforma del Molise.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 30 aprile 2002)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Istituzione e compiti della commissione*

1. È istituita presso il consiglio regionale una commissione speciale, ai sensi dell'art. 18 dello statuto regionale, denominata: «Commissione per l'Autoriforma del Molise» nello spirito delle scelte effettuate durante i lavori svolti nella precedente legislatura.

2. La commissione ha il compito di:

a) elaborare la proposta di revisione dello statuto regionale alla luce delle riforme di cui alle leggi costituzionali 24 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3, nonché delle innovazioni già introdotte dalla legislazione statale in materia di decentramento istituzionale ed amministrativo e in materia di riforme della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;

b) elaborare la proposta di revisione del regolamento interno di funzionamento del consiglio regionale;

c) elaborare la proposta di legge elettorale regionale.

3. La commissione dura in carica dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2002.

4. La commissione, nel suo periodo di attività, si pronuncia in sede consultiva sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto istituzionale, riguardanti il riordino della Regione e delle autonomie locali.

Art. 2.*Elezioni del presidente e dell'ufficio di presidenza*

1. La commissione è composta da 12 consiglieri regionali, di cui pariteticamente 6 indicati dai singoli gruppi della maggioranza e 6 indicati dai singoli gruppi dell'opposizione.

2. Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione.

3. Il presidente, il vice presidente ed il segretario vengono eletti dalla commissione e decadono decorsi 4 mesi dalla elezione, al fine di consentire l'alternanza del presidente e dell'ufficio di presidenza.

4. La commissione ha facoltà di:

a) avvalersi della consulenza di esperti qualificati;

b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altri consigli regionali;

c) indire seminari e convegni;

d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;

e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

5. Il consiglio regionale provvede a fornire alla commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento nonché personale di segreteria per il presidente della commissione e

dell'ufficio di presidenza del numero massimo di due unità, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della commissione.

Art. 3.*Principi*

1. Nella formulazione delle sue proposte normative di riforma, la commissione osserverà i seguenti principi:

a) unità dello Stato nazionale in armonia con l'adesione dell'Italia all'Unione europea;

b) federalismo solidale;

c) valorizzazione dell'identità della Regione Molise sotto il profilo istituzionale, socio-storico-culturale, comunitario, democratico, solidaristico, produttivo e del lavoro;

d) sussidiarietà;

e) rafforzamento dell'autonomia regionale, escludendo ogni forma di separatismo;

f) pieno riconoscimento, garanzia e partecipazione delle comunità locali, decentramento effettivo delle funzioni e delle risorse, anche in coerente attuazione della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999;

g) partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla vita della Regione e del sistema delle autonomie territoriali.

Art. 4.*Disposizioni procedurali*

1. La commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

2. La commissione trasmette al presidente del consiglio regionale le proposte di cui all'art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuale relazione di minoranza.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al presidente del consiglio emendamenti, sui quali la commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in € 120.000,00, si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con legge di approvazione del bilancio per l'anno 2002.

2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'ufficio di presidenza della commissione ha autonomia di spesa nel limite dello statuto con impegno alla rendicontazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 6.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 22 aprile 2002

IORIO

02R0478

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 4.**Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 dell'8 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1.****Oggetto**

1. La presente legge disciplina la contabilità della Regione Molise in attuazione dei principi contenuti nello statuto e nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, alle cui disposizioni rinvia per quanto non espressamente previsto dagli articoli seguenti.

Art. 2.**Finanza regionale e cooperazione Stato-regioni**

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. La Regione Molise, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000, promuove ogni possibile azione intesa a realizzare forme di collaborazione con gli organismi dello Stato e con le altre regioni allo scopo di fornirsi, reciprocamente e a richiesta, di ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge e per concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

3. Al fine di consentire l'unificazione nei bilanci regionali del sistema di classificazione delle entrate e delle spese, e la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, la Regione trasmette trimestralmente al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze i dati del proprio sistema informativo, riguardanti le unità previsionali di entrata e di spesa e le classificazioni adottate, ed apporta le dovute riclassificazioni in materia secondo le modalità ed i criteri stabiliti con l'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000.

TITOLO I**DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E DEI CRITERI DEL BILANCIO****Art. 3.****Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio**

1. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria.

2. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio che la Regione adotta sono:

- a) la legge finanziaria;
- b) il documento annuale di programmazione;
- c) il bilancio pluriennale;
- d) il bilancio di previsione annuale.

Art. 4.**Annualità, integrità ed universalità del bilancio**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Sulla base del criterio di integrità, tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

3. Sulla base del criterio dell'universalità, sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione, di cui all'art. 32 della presente legge.

Art. 5.**Leggi regionali di spesa**

1. Le leggi regionali pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativa al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva.

2. La Regione può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1, ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, fermo restando che i relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

3. Le leggi regionali di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano, inoltre, l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge finanziaria.

Art. 6.**Copertura finanziaria delle leggi**

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare i mezzi per farvi fronte, con riferimento alle singole annualità comprese nel bilancio pluriennale.

2. Alla loro copertura finanziaria si procede nei seguenti modi:

- a) mediante utilizzo delle somme iscritte nei fondi speciali di cui all'art. 28, restando escluso l'utilizzo di accantonamenti per spese in conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante innovazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate.

3. I progetti di legge e gli emendamenti di iniziativa della giunta regionale, che comportino nuove o maggiori spese, ovvero diminuzioni di entrate, sono accompagnati da una relazione tecnica, predisposta dal settore competente e verificata dall'assessore al bilancio, contenente l'ammontare complessivo degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché l'indicazione delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione della norma e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale. Nella relazione sono indicati i dati, le fonti ed i metodi utilizzati per la loro quantificazione.

4. Le commissioni consiliari competenti possono richiedere alla giunta la relazione, di cui al precedente comma, per tutte le proposte legislative e gli emendamenti sottoposti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

Art. 7.**Documento annuale di programmazione**

1. La giunta regionale, entro il 31 agosto di ogni anno, presenta al consiglio il documento annuale di programmazione, che stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale.

2. Il documento annuale di programmazione tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

3. Il documento annuale di programmazione costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale accordo, avvalendosi delle risultanze del controllo di gestione di cui all'art. 43 della presente legge, il documento annuale di programmazione:

a) verifica ed aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del piano regionale di sviluppo e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il documento annuale di programmazione contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione ed una valutazione degli andamenti dell'economia regionale.

Nel documento annuale di programmazione sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni del piano regionale di sviluppo e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa ed alla strumentazione operativa;

c) gli obiettivi del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

TITOLO II

DELLA FORMAZIONE DEL BILANCIO

Art. 8.

Atto di indirizzo e formazione delle previsioni di bilancio

1. La giunta regionale adotta, ogni anno, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione un «atto di indirizzo».

2. L'atto di indirizzo, coerentemente con gli obiettivi generali definiti dai provvedimenti di programmazione relativamente ai diversi settori, indica i criteri da utilizzare e i vincoli da rispettare nella presentazione di programmi e progetti da parte dei centri di responsabilità amministrativa cui è affidata la gestione delle singole unità previsionali di base.

3. Gli stanziamenti di competenza delle singole unità previsionali di base sono determinate tenendo conto degli oneri relativi alle funzioni e ai servizi istituzionali, di quelli relativi ai programmi e progetti presentati dai centri di responsabilità amministrativa ritenuti concretamente perseguibili, nel periodo cui si riferisce il bilancio, anche sulla base delle rilevazioni e delle risultanze della contabilità economica. Rimane esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

4. Le previsioni di cassa, per ciascuna unità previsionale di base, sono determinate tenendo conto anche del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e della effettiva consistenza dei conti di tesoreria.

Art. 9.

Presentazione ed approvazione dei documenti di programmazione e di bilancio

1. La giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno, presenta al consiglio, per l'approvazione, la proposta di legge finanziaria regionale, la proposta di legge di approvazione del bilancio e, in allegato, il bilancio pluriennale.

2. Il consiglio regionale, entro il 31 dicembre, adotta, nell'ordine, la legge finanziaria e la legge di approvazione del bilancio annuale.

3. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale.

Art. 10.

Esercizio provvisorio del bilancio

1. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge regionale per un periodo di due mesi, prorogabile per un periodo ulteriore non superiore ad altri due mesi.

2. Durante l'esercizio provvisorio i competenti organi regionali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti nei limiti di tanti dodicesimi delle previsioni del bilancio presentato dalla giunta o in caso di mancata presentazione, dell'ultimo bilancio approvato, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio autorizzato.

3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge o da contratto e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 11.

Esercizio provvisorio in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale

1. Nel caso in cui il Governo abbia promosso questione di legittimità costituzionale a norma dell'art. 127 della Costituzione nei confronti della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente ai capitoli delle unità previsionali di base non coinvolte nell'impugnativa, ovvero, nel caso che l'impugnativa investa l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio, per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 12.

Legge finanziaria

1. Il progetto di legge finanziaria regionale dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e contiene, esclusivamente, norme tese a realizzare effetti finanziari compatibili con gli obiettivi prefissati e decorrenti dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

2. La legge finanziaria stabilisce:

a) il livello massimo di indebitamento per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

b) le variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria, per un periodo pari a quello considerato nel bilancio pluriennale;

d) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

e) la determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva;

f) le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale, ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante miglioramento del saldo di cui alla precedente lettera a).

Art. 13.

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è elaborato, in termini di competenza, con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari e una durata massima di cinque anni finanziari.

2. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, ed espone, separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese a carico di esercizi futuri.

3. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione delle entrate e della spesa, la quota relativa all'esercizio iniziale nonché le quote relative agli esercizi successivi;

4. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa ed è annualmente aggiornato, motivando, in apposite note esplicative, le variazioni intervenute rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale.

5. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazioni a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 14.

Legge di bilancio

1. Il consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione, formato sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento annuale di programmazione approvato dal consiglio, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalla presente legge.

Art. 15.

Contenuto del bilancio di previsione

1. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di cassa.

2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, appositamente individuato con atto di giunta regionale sulla base di esigenze strutturali, operative ed istituzionali della Regione. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell'entrata che nella spesa.

3. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello a cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto competenze e in conto residui. S'intendono per riscosse le somme versate in tesoreria e per pagate le somme erogate dalla tesoreria.

4. Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera b) del comma 3, sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile allo svolgimento delle attività o degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell'art. 50 della presente legge.

5. Fra le entrate e le spese di cui alla lettera b) del comma 1 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. Fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3, è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. In apposito allegato al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa. Nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il richiamo delle relative disposizioni legislative.

7. Formano oggetto di specifica approvazione da parte del consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

Art. 16.

Equilibrio di bilancio

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio di competenza può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui o altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso, nei limiti di cui all'art. 36 della presente legge.

3. Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a spese finanziate con entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 22.

Art. 17.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

Titolo III: entrate extratributarie;

Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

Titolo VI: entrate per contabilità speciali.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in unità previsionali di base, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio regionale, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.

3. Le contabilità speciali non sono articolate in unità previsionali di base, ma in capitoli.

Art. 18.

Specificazione e classificazione delle spese

1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono ripartite in:

a) funzioni obiettivo, individuate in corrispondenza delle politiche regionali e raggruppate in aree di coordinamento delle stesse;

b) unità previsionali di base suddivise, ai fini dell'approvazione da parte del consiglio regionale, in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso prestiti;

c) capitoli, nell'apposito allegato al bilancio di cui al comma 6, dell'art. 15, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità previsionali di base, ma in capitoli.

Art. 19.

Codificazione del bilancio di previsione

1. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

Art. 20.

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto di cui all'art. 64, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati (avanzo buono) e fondi vincolati (avanzo finalizzato).

3. L'avanzo buono, presunto o definitivo, può essere utilizzato per il finanziamento delle spese in conto capitale nonché, per motivate contingenze di natura eccezionale, per spese correnti, ma non continuative.

4. L'avanzo finalizzato, presunto o definitivo, può essere utilizzato per la iscrizione in conto competenza:

a) di economie, accertate alla fine dell'esercizio precedente su spese finanziate con fondi di entrata a destinazione vincolata, ai sensi di legge;

b) di spese finanziate con fondi, iscritti nel bilancio

dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5;

c) di residui di stanziamento riguardanti spese da erogarsi in annualità, cancellati alla fine dell'esercizio precedente.

Art. 21.

Disavanzo di amministrazione

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'art. precedente, è inserito nel bilancio per il suo riassorbimento.

Art. 22.

Fondi vincolati assegnati alla Regione

1. Tutte le entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e da altri soggetti, confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo che non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge e da vincoli eventualmente imposti dai soggetti finanziatori.

2. Nei casi di cui al comma precedente, la Regione ha facoltà di stanziare o di erogare somme eccedenti quelle assegnate ferme, nel caso di delega di funzioni, le disposizioni delle leggi che disciplinano le relative funzioni.

3. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori stanziamenti ed erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi successivi.

4. La Regione può attribuire la spesa dei fondi statali, di cui al primo comma, alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione, non sia possibile dar corso all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 50, entro il termine dell'esercizio durante il quale ha luogo l'assegnazione stessa.

5. Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione dei fondi statali resta ferma alla competenza dell'esercizio per il quale furono assegnati, mentre l'imputazione delle relative spese viene trasferita alla competenza dell'esercizio successivo.

6. Le spese di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un'annotazione da cui risulti che si tratti di spese finanziate con fondi statali assegnati sulla competenza dell'esercizio precedente.

Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al precedente comma ai fini del calcolo dell'eventuale saldo finanziario negativo di cui all'art. 16.

Art. 23.

Entrate e spese degli enti locali per le funzioni delegate

1. Nei casi in cui, con legge regionale, sia disposto il versamento agli enti locali delle somme necessarie per l'effettuazione delle spese occorrenti per lo svolgimento delle funzioni loro delegate, tali entrate devono essere iscritte in appositi e distinti stanziamenti dei bilanci dei predetti enti.

2. Al trasferimento delle somme, correlate a funzioni delegate, coperte da entrate a destinazione vincolata, si provvede secondo i meccanismi che sconta la Regione.

3. Al trasferimento delle somme, correlate a funzioni delegate, coperte da entrate proprie, si provvede, a bilancio di previsione approvato, con una anticipazione nella misura minima del 30% della somma stanziata, fermo restando il versamento del saldo a presentazione ed esame dei rendiconti di cui al successivo art. 69.

4. Le spese relative alle funzioni delegate dalla Regione devono essere incluse in appositi e distinti stanziamenti del bilancio dell'ente locale.

5. Gli enti locali devono assicurare l'omogeneità delle classificazioni di dette spese con quelle contenute nel bilancio regionale.

6. La Regione esercita la vigilanza sulla destinazione dei fondi trasferiti, mediante l'esame della situazione degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti per ciascun capitolo di spesa.

A tal fine, gli enti locali devono trasmettere alla giunta regionale, semestralmente, la documentazione inerente, rispettivamente, gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti nonché, annualmente, i rendiconti ai sensi del successivo art. 69.

Art. 24.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, sia per competenza che per cassa, un fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.

2. I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e la loro iscrizione nello stanziamento di spesa dell'unità previsionale di competenza sono disposti dalla giunta regionale con proprio provvedimento. Con lo stesso provvedimento, ai fini della gestione e della rendicontazione, è indicato specificamente il capitolo o i capitoli di spesa interessati all'iscrizione delle somme.

3. Ai bilanci di previsione annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio.

Art. 25.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, sia per competenza che per cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste.

2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo di cui al comma 1 può avvenire:

a) per sopperire ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente art. 24. Deve comunque trattarsi di spese che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato al momento dell'approvazione del bilancio, che abbiano carattere di assoluta necessità ed improrogabile e non impegnino bilanci di esercizi futuri;

b) per restituire somme indebitamente percepite;

c) per provvedere al pagamento di spese afferenti esercizi scaduti, relative al normale funzionamento dei servizi regionali, per le quali gli stanziamenti in conto residui sono insufficienti o inesistenti.

3. L'autorizzazione al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 e la conseguente iscrizione nello stanziamento dell'unità previsionale di competenza è disposta dalla giunta regionale con proprio provvedimento. Con lo stesso provvedimento, ai fini della gestione e

della rendicontazione, è indicato specificatamente il capitolo o i capitoli di spese interessate all'iscrizione delle somme. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al consiglio.

Art. 26.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nel solo bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva il cui ammontare è stabilito in misura non superiore ad un dodicesimo della somma dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio e dai provvedimenti di variazione del preventivo.

2. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopprimere a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione delle altre unità previsionali di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con deliberazioni della giunta regionale non soggette a controllo.

Art. 27.

Fondo dei residui cancellati

1. Nello stato di previsione della spesa può iscriversi, sia per competenza che per cassa, apposito fondo da utilizzarsi per far fronte al pagamento di residui passivi eliminati per perenzione negli esercizi precedenti, in caso di richiesta degli aventi diritto.

2. Il fondo è movimentato esclusivamente con atto deliberativo della giunta regionale.

Art. 28.

Fondi speciali

1. Nel bilancio regionale sono iscritti, sia per competenza che per cassa, uno o più fondi speciali per gli importi indicati nella legge finanziaria, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio.

2. I fondi, di cui al comma 1, sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

3. I fondi, di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

4. In appositi elenchi allegati al bilancio, separatamente per ciascun fondo globale, sono specificati i disegni di legge da finanziarsi con i fondi stessi ed i relativi oneri.

5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell'esercizio nel modo di cui al comma 3, costituiscono economie di spesa.

6. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine di quello immediatamente successivo. In tale caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti a delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

7. Nei casi di cui al comma 6, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 16, comma 2.

Art. 29.

Garanzie prestate dalla Regione

1. La Regione può concedere, mediante legge, garanzie fidejussorie, principali e sussidiarie, a favore di enti ed altri soggetti.

2. In relazione a ciascuna fidejussione concessa, la legge deve indicare: i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

3. Al bilancio annuale va allegato l'elenco delle garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie, concesse ai sensi del presente articolo e in vigore al momento della formulazione del bilancio stesso. Nel prospetto vanno specificati, per ciascuna fidejussione, gli elementi di cui al comma 2.

Art. 30.

Fondi di garanzia

1. La Regione può destinare mediante legge somme alla costituzione di fondi di garanzia a favore di enti o di altri soggetti in relazione ad obbligazioni specifiche da questa assunte.

2. La gestione di tali fondi è svolta nell'ambito del bilancio regionale.

3. La legge deve indicare, tra l'altro: i beneficiari, l'ammontare del fondo e la relativa copertura finanziaria, il capitale garantito, la durata, la parte dell'obbligazione per la quale il fondo viene costituito.

Art. 31.

Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati

1. Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

a) un quadro generale riassuntivo che espone, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese, riferiti agli stanziamenti di competenza ed agli stanziamenti di cassa;

b) un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

c) un elenco dei capitoli in cui si articolano le unità previsionali di base;

d) un elenco dei capitoli di spesa obbligatoria di cui all'art. 24;

e) un elenco dei provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso dell'esercizio, per ciascun fondo speciale previsto ai sensi dell'art. 28;

f) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;

g) un elenco dei capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento;

h) un elenco delle garanzie fidejussorie, principali e sussidiarie, prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

i) la dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio;

l) eventuali ulteriori allegati

Art. 32.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

1. I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla giunta regionale, entro il 1° ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo stesso, e sono approvati dal consiglio regionale come allegati del bilancio regionale.

2. Sono dichiarati decaduti gli organi degli enti ed organismi che non abbiano provveduto alla trasmissione dei relativi bilanci, nei termini di cui al comma precedente, salvo cause non imputabili agli stessi.

3. Nei bilanci annuali degli enti e organismi, di cui al primo comma, la classificazione e la ripartizione delle spese, deve essere coordinata con quella adottata dal bilancio regionale per consentire il consolidamento della spesa pubblica.

4. Gli atti di variazione o di assestamento ai bilanci preventivi, adottati dagli enti di cui al primo comma, sono approvati dalla giunta regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al consiglio regionale.

Art. 33.

Assestamento di bilancio

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento è subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.

2. Con la legge di assestamento si provvede:

a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

c) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento, eventualmente autorizzato, a copertura del saldo negativo;

d) all'adeguamento delle previsioni iniziali di competenza e di cassa che si rendano necessarie in relazione a quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c).

3. Con legge di assestamento del bilancio si possono altresì introdurre ulteriori variazioni al bilancio stesso.

4. Restano fermi i vincoli relativi all'equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 16.

Art. 34.

Variazione al bilancio

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità revisionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatorie, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

4. La giunta regionale può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, così come definita dall'art. 18, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al consiglio regionale.

5. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 24, 25, 26, 27 e 28, ogni altra variazione di bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale.

6. Le variazioni delle poste finanziarie di bilancio, di entrata e di spesa, conseguenti a leggi di spesa adottate in regime di esercizio provvisorio, vengono apportate solo in sede di discussione e approvazione del bilancio definitivo d'esercizio.

7. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle previste dal comma 1 del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 35.

Divieto di storni

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 34 della presente legge, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

TITOLO III

DELL'INDEBITAMENTO

Art. 36.

Mutui ed altre forme di indebitamento

1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzata, con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione dello stesso, esclusivamente per provvedere a coprire:

a) le spese d'investimento, al netto di quelle finanziate con entrate a destinazione vincolata;

b) le spese per l'assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali;

c) la quota parte del disavanzo, presunto alla fine dell'esercizio precedente, conseguente alla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio o di variazione di quell'esercizio.

2. L'importo della relativa annualità di ammortamento per capitale ed interesse, aggiunta alle annualità riferite a mutui ed altre forme di indebitamento in estinzione nell'esercizio considerato e a quelle riferite a mutui e ad altre forme di indebitamento già autorizzate, ma ancora da contrarre, non può comunque superare il limite di cui all'art. 10, comma 2, della legge 16 marzo 1970, n. 281.

3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui o prestiti se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui o prestiti si riferiscono.

4. La legge di approvazione del bilancio o di variazione dello stesso, che autorizza la contrazione di nuovi mutui o prestiti, ne fissa anche il tasso massimo di interesse effettivo, la durata minima del periodo di ammortamento nonché la copertura dei relativi oneri nell'esercizio in corso e in quelli ricadenti nel bilancio pluriennale.

5. Alla contrazione dei mutui e all'emissione di prestiti obbligazionari si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

6. La giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate ed effettua le successive operazioni di gestione del debito che si rendessero opportune o necessarie in relazione all'andamento dei mercati.

7. L'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui o prestiti, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

8. Le entrate derivanti dalla contrazione di nuovi mutui o prestiti, perfezionati entro il termine dell'esercizio, se non rimosse vengono iscritte tra i residui attivi.

9. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale in relazione ad operazioni di contrazione di nuovi mutui o prestiti autorizzati, ma non perfezionati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 37.

Condizioni e modalità per l'emissione di prestiti obbligazionari

1. Relativamente all'emissione dei prestiti obbligazionari autorizzati, la giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 38.

Anticipazioni di cassa

1. Al fine di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Regione può ricorrere ad anticipazioni di cassa, il cui importo non può eccedere l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali, come desunte dall'ultimo rendiconto approvato.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni di cassa sono deliberate dalla giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l'esercizio finanziario nel quale sono state contratte.

TITOLO IV

DELLA GESTIONE ECONOMICA DEL BILANCIO

Art. 39.

Direttiva annuale e ripartizione delle risorse

1. La giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, adotta una direttiva con cui, richiamate le missioni istituzionali affidate dalla legislazione ai singoli comparti della struttura regionale, identifica per ciascun dirigente titolare di centro di responsabilità amministrativa:

a) gli obiettivi prioritari delle politiche pubbliche settoriali, risultanti dalla legislazione settoriale vigente e *in itinere* e dai documenti di programmazione, e gli altri centri di responsabilità amministrativa da essi coinvolti;

b) i programmi e i progetti, in cui si articolano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a), finanziati nell'ambito del bilancio e ad esso affidati quale responsabile complessivo, con l'indicazione dei risultati da raggiungere alla fine di ciascun programma e progetto, e comunque alla fine dell'esercizio, e delle altre strutture, interne alla amministrazione o esterne ad esse, che possano influenzarne la realizzazione;

c) i programmi e i progetti, in cui si articolano gli obiettivi di cui alla precedente lettera a), finanziati nell'ambito del bilancio alla cui realizzazione collabora;

d) gli obiettivi generali concernenti per legge l'attività amministrativa e la gestione del centro di responsabilità;

e) le risorse finanziarie, umane e strumentali, assegnate per il raggiungimento degli obiettivi e per l'espletamento delle attività, come sopra individuate.

2. La giunta regionale, contestualmente all'assegnazione delle risorse, individua, in base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, gli indicatori specifici per misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa. Con lo stesso atto sono individuati i modelli di project management da utilizzare, nonché tutti gli ulteriori elementi che possano concorrere, in modo significativo, alla piena attuazione del controllo di gestione.

3. Il personale che ricopre gli incarichi di direzione generale, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.

4. All'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali consegue, per il dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, l'assunzione di specifica responsabilità gestionale e di risultato.

Art. 40.

Contabilità economica

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica basato su rilevazioni analitiche per centri di costo.

2. Il sistema di contabilità economica collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dall'amministrazione regionale.

3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche al fine della formulazione del progetto di bilancio, della migliore allocazione delle risorse e della programmazione dell'attività finanziaria.

4. Componenti fondamentali del sistema di contabilità economica di cui al comma 1, sono:

a) il piano dei conti;

b) i centri di costo;

c) i servizi erogati.

5. Il piano dei conti classifica i costi secondo la loro natura e li scompone fino ad un livello ritenuto adeguato all'azione di autocontrollo dei centri di responsabilità amministrativa e a quella di supporto informativo del controllo di gestione.

6. I centri di costo sono individuati nei centri di responsabilità amministrativa. Ogni centro di costo definisce il budget economico secondo il piano dei conti e le funzioni da svolgere. Le previsioni economiche devono essere coerenti e trovare corrispondenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione. I centri di costo sono posti in stretta relazione con i provvedimenti di riorganizzazione dell'ente Regione.

7. I servizi erogati esprimono le funzioni elementari finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dall'amministrazione regionale. Essi sono aggregati nelle funzioni obiettivo che esprimono le missioni dell'amministrazione regionale. Il prodotto dell'attività amministrativa è misurato dagli indicatori individuati nell'atto di cui al comma 2 dell'art. 38.

8. Per una piena attuazione del sistema di contabilità economica, gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di responsabilità cui sono da imputare i relativi costi ed il periodo al quale essi sono riferiti.

Art. 41.

Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria

1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultanti dal rendiconto generale della Regione, devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Art. 42.

Verifica dei budget e variazione

1. Qualora nel corso della gestione intervengano situazioni che rendano necessarie un riadattamento dei budget dei centri di responsabilità amministrativa, la giunta regionale provvede a riassegnare le risorse necessarie ai centri di responsabilità amministrativa.

Art. 43

Controllo di gestione

1. La Regione si dota di un sistema di controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. Il controllo di gestione è attuato, secondo modalità fissate in apposito atto regolamentare, dalla struttura organizzativa individuata dalla giunta regionale.

3. I centri di responsabilità amministrativa sono le unità di riferimento in ordine alla misurazione dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

4. I budget dei centri di responsabilità amministrativa costituiscono i modelli di riferimento su cui si basa la rilevazione degli scostamenti tra previsioni e consuntivi.

5. La struttura organizzativa, di cui al comma 3, si basa sul sistema informativo regionale ai fini della raccolta, analisi e diffusione delle informazioni.

6. La struttura organizzativa, di cui al comma 3, fornisce semestralmente e, comunque, su richiesta dei dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa e della giunta regionale, indicazioni riassuntive sull'attività spesa e sui risultati conseguiti esprimendo, nel contempo, una valutazione economica e finanziaria delle risultanze.

7. Le indicazioni riassuntive fornite possono giustificare gli interventi di correzione della pianificazione operativa e dei budget economici definiti dai centri di responsabilità amministrativa.

8. La lettera *b)* di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 è così modificata:

«*b)* la valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei propri dirigenti, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sulla base, anche, dei risultati del controllo di gestione».

TITOLO V DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL BILANCIO

Art. 44.

Gestione finanziaria del bilancio

1. La gestione finanziaria del bilancio della Regione concerne il processo di acquisizione delle entrate e quello di erogazione delle spese.

Art. 45.

Le fasi dell'entrata

1. Le fasi dell'entrata della Regione sono: l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 46.

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione appura il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e iscrive nella propria contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

2. L'accertamento nei capitoli di entrata delle contabilità speciali è generato dall'impegno, di pari importo, sui corrispondenti capitoli di spesa.

3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 47.

Riscossione e versamento delle entrate

1. Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti, devono essere integralmente versate al tesoriere regionale entro i termini fissati dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni.

2. La vigilanza sugli accertamenti e sui versamenti delle entrate è demandata alla struttura regionale preposta alla ragioneria.

3. Il tesoriere comunica alla ragioneria della Regione, trimestralmente, ed ogni qualvolta gli sia richiesto, l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse.

Art. 48.

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi o si siano estinti per prescrizione od altra causa.

3. Con deliberazione della giunta regionale, al termine di ciascun esercizio finanziario, sono determinati, per ciascuna unità previsionale di base della entrata, i residui attivi accertati.

4. Per ciascuna unità previsionale di base, i residui attivi sono accertati per capitolo di entrata del bilancio regionale e per esercizio di provenienza.

Art. 49.

Le fasi della spesa

1. Le fasi della spesa della Regione sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Art. 50.

Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa a norma del precedente art. 6, commi 2 e 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

4. Per le spese in conto capitale o di investimento da erogarsi in annualità, il primo di ciascun stanziamento iscritto nel bilancio annuale costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare su ciascun stanziamento di bilancio degli esercizi successivi.

5. Per le spese riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento di analoga natura già di massima autorizzate, la registrazione degli impegni può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

6. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE e di cofinanziamento nazionale;

b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.

7. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 6, lettere *a)* e *b)*. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

8. Gli impegni di spesa sono assunti dagli organi regionali competenti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso ed entro la scadenza dell'esercizio di riferimento.

9. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 51.

Registrazione degli impegni

1. Tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio della Regione debbono essere preventivamente trasmesse alla struttura regionale preposta alla ragioneria, per la registrazione del relativo impegno, a cura delle strutture che gestiscono i rispettivi capitoli di bilancio.

2. Non si può procedere all'apposizione del visto qualora l'impegno ecceda la somma stanziata sul relativo capitolo di bilancio, o sia da imputare a capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In tal caso, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria comunica la propria determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente.

3. All'apposizione del visto di cui al comma 2 corrisponde la prenotazione contabile dell'impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento.

4. Nei casi di annullamento degli atti presupposti dell'impegno, ne deve essere data immediata comunicazione alla struttura preposta alla ragioneria per la cancellazione della registrazione.

Art. 52.

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa comporta l'identificazione del creditore e la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo e l'iscrizione in inventario dei beni stessi.

2. A tal fine il dirigente responsabile della competente struttura amministrativa regionale predispone e adotta gli atti per la liquidazione di ciascuna spesa apponendo specifica indicazione a seconda che trattasi di pagamenti in conto della competenza o dei residui e accertando che sia contenuta nei limiti del relativo impegno e dei corrispondenti stanziamenti di competenza e di cassa.

Art. 53.

Sistemi di pagamento

1. Il pagamento delle spese della Regione è disposto mediante:

- g) mandati diretti emessi sul tesoriere della Regione;
- b) aperture di credito autorizzate, presso la tesoreria, dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità amministrativa a favore di funzionari delegati;
- c) ruoli di spese fisse.

2. I pagamenti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenze e in conto residui.

3. La documentazione di spesa viene trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria la quale, verificata la regolarità contabile e l'esatta imputazione della spesa al bilancio, nonché la disponibilità di fondi nel bilancio di cassa, provvede all'emissione dei mandati di pagamento.

4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria, qualora non ritenga, per qualsiasi motivo di irregolarità, di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce con le sue osservazioni i relativi provvedimenti al dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia.

Art. 54.

Mandati diretti

1. I mandati diretti sono firmati dal dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria o da un suo delegato.

2. Ciascun mandato deve indicare l'importo da pagare, il luogo del pagamento, il nome del creditore a cui è imputata la spesa, distintamente per la competenza e i residui, nonché la causale e gli estremi del provvedimento di liquidazione della spesa e di autorizzazione al pagamento.

3. Sui titoli di spesa debbono essere altresì annotate le modalità di pagamento secondo quanto stabilito dal successivo art. 59.

Art. 55.

Aperture di credito ed ordini di accreditamento

1. Il dirigente preposto al centro di responsabilità amministrativa ha facoltà di autorizzare, presso la tesoreria regionale, aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

- a) spese da effettuarsi in economia;
- b) spese fisse ed indennità quando non siano stabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento;
- c) spese per le quali debba provvedersi al pagamento immediato;
- d) spese per il funzionamento degli uffici;
- e) spese di qualsiasi natura per le quali le leggi ed i regolamenti consentono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

2. L'ammontare delle aperture di credito, a favore di ciascun funzionario delegato e per singolo capitolo di spesa, è ragguagliato all'entità del servizio da svolgere e non può superare comunque il limite di 100.000 euro.

3. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento, emessi dalla struttura regionale preposta alla ragioneria, intestati al funzionario delegato con l'indicazione della sua qualità.

4. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma da riscuotere mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e quelle prelevabili mediante ordinativi a favore dei creditori.

5. Il prelievo mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze; in caso di necessità, da motivarsi nel provvedimento, può consentirsi il totale prelevamento mediante buoni della somma accreditata.

6. Le somme prelevate mediante buoni sugli ordini di accreditamento, che risultassero in eccedenza al fabbisogno, devono essere riversate dal funzionario delegato al tesoriere regionale e portate in aumento del credito residuale.

7. È consentita l'emissione in favore dello stesso funzionario delegato di più ordini di accreditamento aventi il medesimo oggetto, purché l'importo complessivo delle somme, non ancora giustificate, non superi i limiti di cui al precedente comma.

Art. 56.

Responsabilità del funzionario delegato ed obblighi del tesoriere

1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

2. Il tesoriere regionale, nel dar corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualifica indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito e le condizioni nella stessa indicate.

3. I tassi d'interesse attivi sulle giacenze derivanti dalle aperture di credito devono essere concordati dal tesoriere con i competenti organi della Regione.

Art. 57.

Rendiconto dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare e trasmettere all'amministrazione regionale, entro venticinque giorni dalla scadenza di ciascun semestre ed, in ogni caso, al termine dell'esercizio il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture dei credito, distintamente per capitoli del bilancio, per la competenza ed i residui.

2. Devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali vennero autorizzate in loro favore le aperture di credito ed in caso di loro sostituzione nell'esercizio delle attribuzioni medesime.

3. Al termine dell'esercizio le aperture di credito concesse ai singoli funzionari delegati vengono ridotte alla somma effettivamente utilizzata.

4. Le somme prelevate dai funzionari delegati sulle aperture di credito che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

5. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto sono versate in tesoreria.

6. I rendiconti di cui ai precedenti commi devono essere trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, alla struttura regionale preposta alla ragioneria per la verifica della regolarità delle spese e dell'osservanza dei limiti delle rispettive aperture di credito.

7. La struttura di cui al comma precedente può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti diretti presso il funzionario delegato e la tesoreria della Regione al fine di riscontrare la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni effettuate dal predetto funzionario.

Art. 58.

Ruoli di spese fisse

1. I ruoli di spese fisse possono essere utilizzati per il pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti, delle erogazioni assistenziali e degli altri pagamenti periodici a scadenze determinate.

2. I ruoli sono emessi dalla struttura regionale preposta alla ragioneria e sono firmati dal dirigente responsabile.

3. Il pagamento delle singole rate, alle scadenze fissate, è effettuato dal tesoriere regionale.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre dell'anno solare i pagamenti effettuati sulla base dei ruoli di spesa fissa sono comunicati alla struttura regionale preposta alla ragioneria per i riscontri di competenza.

Art. 59.

Estinzione dei titoli di spesa

1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

a) versamento in contanti a firma diretta di quietanza del creditore;

b) accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore;

c) assegno postale localizzato;

d) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;

e) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

f) commutazione in assegno circolare non trasferibile emesso a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

Art. 60.

Estinzione dei titoli di spesa non pagati a chiusura dell'esercizio

1. I titoli di spesa non estinti, nei modi di cui all'articolo precedente, alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, sono trasportati nel nuovo esercizio finanziario, dopo averne modificato l'imputazione dalla competenza nei corrispondenti residui passivi.

2. Al rinnovo dei titoli di cui al primo comma provvede la struttura regionale preposta alla ragioneria previo riscontro contabile.

Art. 61.

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate, a norma dell'art. 50, e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. La conservazione dei residui passivi propri è consentita per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per le spese correnti, e per non più di sette anni, per le spese in conto capitale.

3. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento, non impegnate entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio quali residui passivi di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo a quello della prima iscrizione.

4. I residui di stanziamento, correlati ad annualità di un limite d'impegno, possono essere reiscritti negli stanziamenti di competenza dell'esercizio successivo a quello nel quale sono stati cancellati, previo provvedimento legislativo d'autorizzazione. In tal caso la scadenza del limite d'impegno viene correlativamente prorogata.

5. L'eliminazione dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione ai sensi di legge, comporta la correlativa reiscrizione delle stesse somme alla competenza del nuovo esercizio per le medesime od analoghe finalità.

Art. 62.

Accertamento dei residui passivi

1. Con deliberazione della giunta regionale, al termine di ciascun esercizio finanziario, sono determinati i residui passivi relativamente a ciascuna unità previsionale di base della spesa.

2. Per ciascuna unità previsionale di base i residui passivi sono accertati per ogni capitolo di bilancio.

Art. 63.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Fermo restando il disposto della legge 6 dicembre 1973, n. 853, le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio regionale sono gestite autonomamente dal medesimo secondo le norme del suo regolamento interno.

2. L'ammontare della somma necessaria e iscritta ogni anno nel bilancio regionale sulla base della richiesta degli organi competenti del consiglio ai sensi dello statuto e del regolamento interno.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante in chiusura di ciascun esercizio affluisce nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell'esercizio successivo, concorrendo così a determinare le risultanze finali.

TITOLO VI DEL RENDICONTO

Art. 64.

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione della Regione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale.

2. Il rendiconto generale della Regione è presentato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è approvato dal consiglio, con legge regionale, entro il 30 giugno dello stesso anno.

3. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Art. 65.

Documenti allegati al rendiconto generale

1. Al rendiconto generale sono allegati, a titolo di documentazione:

a) un prospetto in cui sono indicate riassuntivamente le spese sostenute da enti ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione;

b) un prospetto riassuntivo, ricavato dai dati acquisiti in forza del successivo art. 69, indicante le spese erogate dagli enti locali per l'esecuzione di funzioni a essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;

c) i rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione;

d) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;

e) un elenco della situazione annuale dei fondi di garanzia contenente gli elementi indicati al comma 3 dell'art. 30 della presente legge.

Art. 66.

Conto del bilancio

1. Nel conto del bilancio sono esposte le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito sulla base della classificazione incrociata per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, suddivise in capitoli, in modo da consentire una valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.

2. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascuna unità previsionale di base dell'entrata del bilancio, suddivisa per capitoli:

- a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
- e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
- f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;
- g) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
- h) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- i) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
- l) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio nonché dei residui attivi riprodotti;
- m) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
- n) l'ammontare complessivo dei residui attivi formati nel corso dell'esercizio;
- o) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

3. Il conto del bilancio espone, nell'ordine, per ciascuna unità previsionale di base della spesa del bilancio, suddivisa per capitoli:

- a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui si riferisce il conto;
- b) le previsioni finali di competenza;
- c) le previsioni finali di cassa;
- d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- f) l'ammontare complessivo dei pagamenti nell'esercizio;
- g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni ed altre reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
- n) l'ammontare dei residui passivi formati nel corso dell'esercizio;
- o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

4. Al conto del bilancio è allegata una relazione che illustra i dati consuntivi, esposti nel conto stesso, ponendo in evidenza il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabili, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 67.

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio espone l'andamento patrimoniale della Regione, dalla consistenza iniziale a quella finale, distintamente per:

- a) attività e passività finanziarie;
- b) beni mobili e immobili;
- c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

2. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

3. Al fine di consentire l'armonizzazione del conto del patrimonio regionale con quello relativo al patrimonio dello Stato, il conto stesso viene riclassificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia.

4. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni della Regione, nel conto generale del patrimonio è introdotta un'ulteriore classificazione, al fine di consentire l'individuazione di beni suscettibili di utilizzazione economica.

5. Al conto generale del patrimonio sono allegati:

- a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, del reddito eventualmente prodotto e della loro consistenza all'inizio e al termine dell'esercizio;
- b) un elenco riassuntivo per categoria dei beni mobili, nella consistenza all'inizio ed al termine dell'esercizio;
- c) un elenco descrittivo dei titoli di credito e delle altre attività, nella consistenza all'inizio ed alla fine dell'esercizio;
- d) un elenco descrittivo dei mutui passivi e delle altre passività, nella consistenza all'inizio ed alla fine dell'esercizio;
- e) una relazione che illustra le variazioni che si sono verificate nel patrimonio della Regione in conseguenza dell'esercizio del bilancio e di altre eventuali cause da esso dipendenti. L'illustrazione comprende tutta la dinamica patrimoniale dalle sue componenti iniziali alle risultanze finali.

Art. 68.

Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione

1. I rendiconti degli enti ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono trasmessi annualmente alla giunta regionale per essere approvati dal consiglio come allegati del rendiconto della Regione.

2. I rendiconti, di cui al comma precedente, devono essere redatti in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 64, 65, 66 e 67 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 69.

Rendiconto delle spese per le funzioni delegate agli enti locali

1. Gli enti locali sono tenuti a trasmettere, entro il 20 marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio, in cui siano messe a raffronto le entrate, derivanti da assegnazioni della Regione per funzioni delegate con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalle leggi o provvedimenti di assegnazione e di riparto, e le spese aventi la destinazione di cui alle assegnazioni precedenti.

TITOLO VII

Della responsabilità per danni verso l'ente Regione

Art. 70.

Accertamento della responsabilità

1. Gli amministratori ed i dipendenti regionali, per i danni arrecati all'ente Regione nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle leggi 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639.

2. Agli amministratori ed ai dipendenti regionali, per le ipotesi di responsabilità di cui al comma precedente, si applicano gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Art. 71.

Obbligo di denuncia

1. Gli amministratori ed i dipendenti della Regione che vengono a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti che diano luogo a responsabilità debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità ai fini della determinazione dei danni.

2. Non si configura l'obbligo di denuncia, di cui al comma precedente, in ordine ai fatti segnalati dagli addetti delle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico in conseguenza dell'esercizio delle relative funzioni.

TITOLO VIII SERVIZI DI TESORERIA

Art. 72.

Servizi di tesoreria della Regione

1. La Regione affida, ad uno o più istituti di credito associati, esercenti attività nel territorio della Regione, il servizio di tesoreria.

2. L'affidamento è effettuato secondo procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

3. Le modalità di svolgimento del servizio ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposito capitolato speciale e convenzione, approvati dalla giunta regionale, che stabiliscano le modalità per lo svolgimento del servizio stesso e determinino le garanzie da presentarsi dall'istituto o dagli istituti incaricati, il tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa e di quello passivo sulle anticipazioni, nonché le modalità per l'aggiornamento dei medesimi, la valuta per i versamenti ed i prelevamenti, nonché le altre condizioni connesse alle esigenze dei servizi della Regione ed agli obblighi conseguenti al sistema di tesoreria unica.

Art. 73.

Conto del tesoriere

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno, il tesoriere deve presentare alla Regione il conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio scaduto.

2. La struttura preposta alla Ragioneria della Regione vigila sul servizio di tesoreria ed accerta periodicamente la concordanza delle scritture del tesoriere con quelle tenute dalla Regione e, se nulla osta, il dirigente responsabile appone il visto di concordanza sul conto finale del tesoriere, di cui al comma precedente, entro il 15 aprile di ciascun anno.

Art. 74.

Responsabilità del tesoriere regionale

1. Il tesoriere regionale non pagherà alcuna somma i cui titoli di spesa non siano conformi alle disposizioni della presente legge.

2. Il tesoriere regionale è inoltre responsabile per la riscossione delle entrate e per le altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio e dei pagamenti eseguiti in difformità del criterio di priorità, stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, di cui risponde nei modi indicati dal comma 4 del medesimo articolo.

3. La vigilanza ed il riscontro esercitato dai rappresentanti della Regione sulla gestione del servizio di tesoreria non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 75.

Norme transitorie

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2001 il rendiconto generale della Regione è redatto secondo le norme contenute nella legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

2. Al fine di consentire un graduale adeguamento della gestione contabile alle disposizioni contenute nella presente legge, in ordine all'accertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2001 ed alla loro conservazione si applicano le norme contenute negli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

3. Gli enti e gli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, per i quali sia prevista l'approvazione dei bilanci e delle relative variazioni, nonché dei rendiconti, si adeguano a quanto disposto dalla presente legge a decorrere dall'esercizio 2003.

4. Il documento annuale di programmazione, previsto all'art. 7, verrà predisposto dalla giunta regionale in relazione al bilancio di previsione 2003.

Art. 76.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44: «Contabilità regionale della Regione Molise» e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 75 della presente legge.

2. Si intendono abrogate le norme in contrasto con il disposto della presente legge.

3. I rinvii operati da leggi regionali o da provvedimenti amministrativi alle norme abrogate, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge, ove compatibili.

Art. 77.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

2. Entro il 31 dicembre 2002 si provvederà ad apportare le modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia, conseguenti ad una verifica dell'effettiva rispondenza del nuovo assetto alle esigenze funzionali della Regione, quali emerse anche in sede di Commissione per l'autoriforma del Molise.

Campobasso, 7 maggio 2002

IORIO

02R0479

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 5.

Incentivi finanziari per l'esodo degli operatori della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 dell'8 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio

1. Per favorire l'ammodernamento e la riorganizzazione del sistema di «Formazione professionale»; la Regione Molise sostiene i processi di esodo degli operatori dipendenti di enti di «Formazione professionale»; iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995.

2. A tale scopo la giunta regionale è autorizzata ad erogare incentivi finanziari, quale sostegno alle dimissioni volontarie dal servizio, al personale degli enti di «Formazione professionale» iscritto all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995 alla data di entrata in vigore dell'attuale presente legge.

3. La gestione dei fondi necessari per l'attuazione del programma può essere affidata ad associazioni temporanee d'impresa (A.T.I.) convenzionabili con la Regione Molise.

Art. 2.

Quantificazione dell'incentivo

1. L'incentivo, concesso sotto forma di contributo una *tantum ad personam*, su richiesta degli aventi titolo, è stabilito in € 51.645, 69 al lordo delle ritenute fiscali; esso sarà corrisposto in unica soluzione.

2. L'incentivo non preclude il diritto al «Trattamento di fine rapporto» (T.F.R.) maturato fino alla data delle dimissioni.

3. Il beneficio di cui alla presente legge non è concesso nel quinquennio precedente la data del pensionamento obbligatorio.

Art. 3.

Presentazione delle istanze per la concessione del beneficio

1. Le istanze tendenti ad ottenere il beneficio di cui all'art. 1, dovranno essere ripresentate all'assessorato regionale alla «Formazione professionale» entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il luogo e la data di nascita, l'anzianità di servizio nella «Formazione professionale»; riferita alla data di pubblicazione della presente legge e la inesistenza delle condizioni ostative di cui al precedente art. 3;

b) impegno del dipendente alle dimissioni volontarie dal servizio, al verificarsi dell'esito positivo dell'istanza.

2. La giunta regionale accoglie, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, le richieste regolarmente presentate, sulla base di una graduatoria generale a scorrimento, formulato secondo criteri che diano priorità agli operatori appartenenti ai livelli contrattuali più bassi.

3. A parità di condizioni prevarrà la maggiore anzianità di servizio nella «Formazione professionale» e, successivamente, l'anzianità anagrafica.

4. Gli operatori assunti a tempo indeterminato ed in servizio alla data di pubblicazione della legge regionale n. 10/1995 presso gli enti di formazione di cui all'art. 3, lettera b) della legge n. 845/1978 sono iscritti all'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati.

Art. 4.

Certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego

1. Entro trenta giorni dall'avvenuta liquidazione agli operatori degli incentivi di cui al precedente art. 1, gli enti titolari del rapporto di lavoro degli stessi trasmetteranno all'assessorato regionale alla «Formazione professionale» la certificazione dell'avvenuta dimissione dall'impiego dei soggetti interessati.

2. Il mancato assolvimento degli adempimenti sopraindicati comporta la revoca del contributo.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con la legge approvativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002; in fase di prima applicazione si farà fronte con i fondi rivenienti da esercizi pregressi che confluiranno in un fondo speciale per l'incentivazione alle dimissioni volontarie dal servizio degli operatori della «Formazione professionale» iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 10/1995.

Art. 6.

Abrogazioni

1. L'art. 35 della legge regionale n. 10 del 30 marzo 1995 è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 maggio 2002

IORIO

02R0480

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2002, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 aprile 1997 n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e 27 gennaio 1999 n. 2, concernente: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 1° giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis. — 1. L'utilizzo di consulenti esterni da parte della giunta regionale e del suo Presidente è limitato ai casi di carenza di adeguate professionalità all'interno dell'amministrazione regionale e, comunque, ha oggetto definito e durata, per lo stesso oggetto, non superiore a dodici mesi.

2. Il presidente della giunta riferisce annualmente al consiglio regionale sulle consulenze esterne utilizzate nel corso dell'anno precedente, sui compensi erogati ai consulenti e sul lavoro da questi prodotto».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«3. Le funzioni di direzione sono graduate nell'ordine dei seguenti due livelli di responsabilità:

- a) direttore generale;
- b) responsabile di servizio».

Art. 3.

1. La lettera o) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«o) proporre agli organi di direzione politica le conferenze di servizi per le materie di competenza della direzione generale e partecipare, personalmente o tramite un dirigente appositamente da lui delegato, alle conferenze di servizi indette da altre amministrazioni».

Art. 4.

1. L'art. 12 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — (*Segretario generale del consiglio regionale e principi di organizzazione delle strutture della presidenza della giunta*). — 1. L'apparato amministrativo del consiglio regionale è coordinato dal segretario generale del consiglio il quale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, ha gli stessi poteri e le stesse competenze previste per i direttori generali.

2. Alla presidenza della giunta regionale fanno capo le strutture speciali previste dalla tabella A) le stesse, ferma restando la dipendenza funzionale dal presidente della giunta regionale, sono autonome».

Art. 5.

1. L'art. 14 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«1. La retribuzione dei direttori generali e dei segretari generali è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali ed il trattamento economico accessorio viene correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità.

2. Il trattamento economico fondamentale è costituito dai valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Il trattamento economico accessorio è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed è determinato dalla giunta regionale nei limiti delle compatibilità finanziarie di bilancio.

3. La retribuzione di risultato è riferita agli obiettivi conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione determinata dal nucleo di valutazione».

Art. 6.

1. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale istituisce e disciplina con atto di organizzazione un nucleo di valutazione che dura in carica tre anni. Il nucleo è composto da tre esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione esterni all'amministrazione regionale. Uno dei tre esperti è nominato su designazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale».

2. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«5. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente alla giunta regionale. Esso è coadiuvato, per le incombenze di carattere istruttorio, da un'apposita struttura da costituire con atto di organizzazione all'interno della direzione generale del personale e dell'organizzazione».

Art. 7.

1. L'art. 21 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

1. L'apparato organizzativo della Regione Molise si articola in:
a) direzioni generali;
b) servizi.

2. Nell'ambito dei servizi possono essere costituite unità operative organiche denominate uffici».

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«2. Le direzioni generali sono istituite con atto di organizzazione della giunta regionale, che ne definisce il numero, fino ad un massimo di sei, con le rispettive articolazioni in strutture e le relative competenze.

Art. 9.

1. L'art. 26 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«1. Sono strutture speciali della presidenza della giunta regionale i servizi indicati nella allegata tabella A)».

Art. 10

1. L'art. 29 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Organico regionale*). — 1. Il personale della Regione appartiene ad un unico organico distinto in dotazione organica della giunta regionale e dotazione del consiglio regionale.

2. La dotazione organica del consiglio regionale e la sua articolazione in categorie e profili professionali è determinata, con atto di organizzazione, dall'ufficio di presidenza in relazione al fabbisogno di professionalità tipiche dei servizi di supporto tecnico ed amministrativo alle assemblee legislative.

3. Il fabbisogno di personale per le strutture del consiglio regionale è deliberato dall'ufficio di presidenza previa rilevazione effettuata dalla struttura della giunta regionale competente per il personale.

4. Le procedure di reclutamento del personale sono di competenza della giunta regionale.

Art. 11

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 7/1997, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 29-bis. — 1. È istituita un'apposita «Area Quadri».

2. La giunta regionale, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, emana, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, una proposta di legge per disciplinare la materia.

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'art. 32 della legge regionale n. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«3. I trasferimenti tra strutture di direzioni generali diverse sono disposti dal direttore generale del personale e dell'organizzazione».

Art. 13.

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale n. 7/1997, è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-bis (*Scuola regionale di formazione*). — 1. Al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dall'art. 33 è istituita la "Scuola regionale di formazione continua della pubblica amministrazione".

2. La Scuola, alla cui gestione possono partecipare enti locali, Università, società pubbliche e private, ha il compito di formare, aggiornare e specializzare i dipendenti della pubblica amministrazione.

3. La giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, emana un regolamento attuativo, sentito il parere della competente commissione consiliare».

Art. 14.

1. La tabella A) allegata alla legge regionale n. 7/1997 è sostituita dalla seguente:

«Tabella A)

a) Servizio del gabinetto del presidente della Regione e degli affari istituzionali;

b) Servizio rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne;

c) Servizio della segreteria della giunta regionale;

d) Servizio degli affari legislativi e giuridici;

e) Servizio dell'avvocatura regionale».

Art. 15.

1. L'art. 2 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1, le strutture organizzative del consiglio regionale sono individuate dall'art. 7 della presente legge conformemente ai principi di cui alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7».

Art. 16.

1. L'art. 5 della legge regionale n. 2/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Il segretario generale, o un dirigente da questi delegato, partecipa alla contrattazione decentrata quale componente della delegazione di parte pubblica.

2. Il segretario generale del consiglio, o un dirigente da questi delegato, cura le relazioni sindacali inerenti all'organizzazione degli uffici del consiglio regionale.».

Art. 17

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 2/ 1999 è sostituito dal seguente:

«1. Sono strutture organizzative del consiglio regionale i seguenti servizi:

a) Servizio del gabinetto del presidente, dell'ufficio di presidenza, dei rapporti istituzionali e comunicazione e stampa;

b) Servizio per l'authority regionale, difensore civico e degli Istituti di partecipazione popolare;

c) Servizio per studi, ricerca, monitoraggio e controllo interno;

d) Servizio organizzazione, personale e affari generali

e) Servizio contabilità, bilancio e informatica;

f) Servizio segreteria dell'assemblea;

g) Servizio legislativo e legale;

h) Servizio segreteria delle commissioni.».

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

1. Sono abrogati gli articoli 24, 25, comma 2, e 31 nonché l'allegato tabella B) della legge regionale n. 7/1997.

2. È abrogato, nel testo della legge regionale n. 7/1997, ogni riferimento al segretario generale della giunta regionale. È abrogata altresì ogni disposizione concernente poteri, attribuzioni e competenze dello stesso Segretario generale.

3. È abrogato, nei testi delle leggi regionali n. 7/1997 e n. 2/1999, ogni riferimento alla sezione quale articolazione organizzativa.

4. È abrogato il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/1999.

5. È abrogata ogni altra disposizione di legge regionale o di regolamento in contrasto o incompatibile con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 maggio 2002

IORIO

02R0481

1) servizi competenza regionale

Autobus.km 1000 (mille)

Treni.km 1000 (mille)

Eli.km (mille)

Contributo annuale euro per
1000 km

da 0	a 500.000 km	da 0	a 500.000 km	da 0 a 500.000	4,38
da 500.001	a 1.000.000 km	da 500.001	a 1.000.000 km		3,87
da 1.000.001	a 2.000.000 km	da 1.000.001	a 2.000.000 km		3,35
da 2.000.001	a 3.000.000 km	da 2.000.001	a 3.000.000 km		3,09
da 3.000.001	a 4.000.000 km	da 3.000.001	a 4.000.000 km		2,58
da 4.000.001	a 5.000.000 km	da 4.000.001	a 5.000.000 km		2,06
oltre	5.000.000 km	oltre	5.000.000 km		1,54

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 31.

Disposizioni di carattere tributario.

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 10 gennaio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Art. 1.

Oggetto della tariffa

1. In attuazione dell'art. 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente legge.

Art. 2.

Modifica dell'art. 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14

1. L'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Disposizioni per il settore trasporti*). — 1. Per l'esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per l'esercizio dell'attività di controllo da parte delle province e dei comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per autobus.km, treni.km o eli.km:

2) servizi di competenza degli enti locali, per autobus.km. 1000:

Autobus.km 1000 (mille)		Contributo annuo euro per 1000 km
—	—	—
da 0	a 500.000 km	2,06
da 500.001	a 1.000.000 km	1,80
da 1.000.001	a 2.000.000 km	1,54
da 2.000.001	a 3.000.000 km	1,29
da 3.000.001	a 4.000.000 km	1,03
da 4.000.001	a 5.000.000 km	0,51
oltre	5.000.000 km	0,25

2. Per autobus.km, treni.km, eli.km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio dei servizi gestiti.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a valore compensativamente sui corrispettivi di servizio.».

2. Per l'anno 2001 restano in vigore gli importi già previsti dall'art. 36 della legge regionale n. 14/2001.

TITOLO II

TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE

Art. 3.

Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. In applicazione dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia attraverso collegamento telematico con l'archivio regionale degli autoveicoli, qualora l'importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico di calcolo della tassa stessa.

2. Nel caso di versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all'importo del tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi interessi.

Art. 4.

Veicoli regionali

1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del PRA, risultano intestati alla Regione.

2. La tenuta dell'archivio dei suddetti veicoli è affidata al settore finanze.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI

Art. 5.

Modifica legge regionale 4 settembre 2001, n. 26

1. La lettera B2 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 «Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi urbani» è così sostituita: «B2 euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di ambito nel quale sia stata costituita l'autorità di bacino o di ambito limitatamente ai rifiuti conferiti dai comuni del medesimo bacino o ambito.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 4 dicembre 2001

FITTO

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

IGIENE E SANITA'

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
1	Concessione per l'apertura l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione a) fino a 5.000 abitanti b) da 5.001 a 10.000 abitanti c) da 10.001 a 15.000 abitanti d) da 15.001 a 40.000 abitanti e) da 40.001 a 100.000 abitanti f) da 100.001 a 200.000 abitanti g) oltre 200.000 abitanti (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m) Nota: <i>La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.</i> <i>Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.</i> <i>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.</i> <i>Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'art. 129 del citato T.U. né nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.</i> <i>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).</i> <i>Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.</i> <i>Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.</i>	232 695 1390 2222 3331 4443 6940	82 243 420 670 1117 1838 2447
2	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	a) stabilimenti termali-balneari, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di ogni specie 1880 940 b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia 2502 1251 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a) D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e). Nota: <i>Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e funghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.</i> <i>Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).</i> <i>Ai sensi dell'art 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:</i> 1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt 280 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt 115 <i>Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.</i> <i>Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.</i> <i>Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</i>		
3	Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854): 1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: - se l'istituto ha non più di 50 posti letto - se l'istituto ha non più di 100 posti letto - se l'istituto ha più di 100 posti letto	1445 3332 8328	723 1666 4165

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	2) per gli ambulatori e per gabinetti di analisi per il pubblico D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lettera e). Nota: <i>Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.</i> <i>Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.</i> <i>Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.</i> <i>Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.</i> <i>Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/1978), degli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.</i> <i>Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.</i>	280	140
4	Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112): 1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive a) alberghi con 5 stelle e lusso b) alberghi con 4 stelle c) alberghi con 3 stelle d) alberghi con 2 stelle e) alberghi con 1 stella nei Comuni con popolazione: superiore a 50.000 abitanti fino a 50.000 abitanti f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione: superiore a 50.000 abitanti fino a 50.000 abitanti 2) Esercizi per la somministrazione di alimenti nei comuni con popolazione: superiore a 50.000 abitanti fino a 50.000 abitanti 3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni superiore a 100.000 abitanti superiore a 50.000 abitanti	1500 834 347 251 113 30 40 15 130 30 85 45	1500 834 347 251 113 30 40 15 130 30 85 45

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	superiore a 10.000 abitanti fino a 10.000 abitanti D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27 Nota: <i>Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.</i> <i>L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé stanti.</i> <i>Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9 settembre 1977) nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.</i> <i>Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde ed esercizi similari.</i> <i>Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande analcoliche.</i> <i>Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute per le singole attività.</i> <i>Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</i> <i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i>	30 15	30 15

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

CACCIA E PESCA

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
5	La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta: Art. 53 1. Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio. 2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria. 3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. 4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza. 5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria. 6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero. 7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. 8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono: a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale; b) le aziende faunistico-venatorie; c) le aziende agri-turistico-venatorie; d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6. Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. 9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:		
	• abilitazione venatoria	65	65
	• centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	557	557
	• Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b)	557	557
	• aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso	12,53	12,53
	• autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno	112	112
	10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.		
	11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.		
6.	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni:		
	Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi	63	63
	Tipo B: licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50	32	32
	Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50	20	20
	Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami; tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50	17	
	D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).		
	Nota: <i>Le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.</i>		
	<i>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.</i>		
	<i>Alle tasse sopraindicate è aggiunta la sopratassa annuale:</i> <i>per le licenze di tipo A; euro 24</i> <i>per le licenze di tipo B; euro 13</i> <i>per le licenze di tipo C; euro 6</i>		

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
	da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio regionale. <i>Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.</i>		
7	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735) D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p). Nota: <i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i>	19	19

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
8	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:		
	a) campeggi e villaggi turistici		
	- con quattro stelle	280	280
	- con tre stelle	170	170
	- con due stelle, nei comuni con popolazione:		
	1) superiore a 50.000 abitanti	90	90
	2) fino a 50.000 abitanti	25	25
	- con una stella, nei comuni con popolazione:		
	1) superiore a 50.000 abitanti	40	40
	2) fino a 50.000 abitanti	15	15
	b) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni ivi compresi		
	residence, agriturismo se dotati di posti letto, bed and breakfast	50	50
Nota: <i>Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.</i> <i>Allorché le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT</i> <i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i>			

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
9	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) oltre 500.000 abitanti D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2. Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9. Nota: <i>Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.</i> <i>Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.</i> <i>Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23 novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9. Della legge 217/83 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione.</i> <i>L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione.</i> <i>In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).</i> <i>Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.</i> <i>L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).</i> <i>La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.</i> <i>Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.</i> <i>La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</i>	102 200 402 601 1000 1666	52 102 200 302 501 834

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

TRASPORTI

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
10	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771: 1) autoservizi con frequenza giornaliera 2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo a) autoservizi con frequenza giornaliera b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione 6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: a) per il primo giorno di validità b) per ogni giorno ulteriore di validità D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b). D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84. Nota: <i>Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà.</i> <i>Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.</i> <i>La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dall'art. 36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.</i>	393 237 80 237 144 49 10 12 5	393 237 80 237 144 49

TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

ARTI E MESTIERI

N°	Indicazione degli atti soggetti a tassazione	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
11	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi regionali per l'esercizio di arti e mestieri D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lettera c).	32	

02R0180

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2001, n. 32.

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.*(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 7 dicembre 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 2.

Copertura disavanzi sanitari esercizio 2001

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria per l'esercizio 2001, ivi compresi eventuali fabbisogni delle aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,50 per cento ed elevata, per l'anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento.

2. All'addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Omissis).

Bari, 5 dicembre 2001

FITTO

01R0173

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 33.

Soppressione dell'ufficio coordinamento degli uffici delle segreterie delle commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ufficio di coordinamento degli uffici delle segreterie delle commissioni consiliari permanenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 17 dicembre 2001

FITTO

01R0175

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 34.

Sistema statistico regionale e ufficio statistico della Regione Puglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici di interesse regionale, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica di cui al disposto dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Sistema statistico regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione istituisce il sistema statistico regionale di seguito denominato SISTAR Puglia.

2. Le attività del SISTAR Puglia sono volte a:

a) fornire al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi alla Regione Puglia;

b) definire, con il concorso degli enti locali e in collaborazione con le altre regioni, le basi dati e le elaborazioni statistiche finalizzate alle esigenze di programmazione e individuare gli elementi fondamentali statistici per la rappresentazione della realtà economica e sociale della Regione;

c) porre in essere le intese atte a garantire e assicurare l'interscambio delle informazioni statistiche tra gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e i soggetti privati di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, tra loro e la Regione e ad assicurare, inoltre, l'integrazione dei sistemi informativi statistici settoriali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998;

d) sensibilizzare, promuovere e incentivare lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali con il ricorso a forme associative o consortili;

e) sviluppare azioni di ricerca scientifica, innovazione del processo produttivo, studio, sperimentazione e coordinamento tecnico volti alla formazione di basi informative statistiche di livello regionale.

3. Il SISTAR Puglia è costituito:

a) dall'ufficio statistico regionale, di cui al regolamento regionale 5 dicembre 2000, n. 2, a cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;

b) dagli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, operanti presso le province, i comuni in forma singola o associata, le comunità montane, le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

c) dagli uffici di statistica degli altri soggetti operanti sul territorio regionale che, avendone fatto richiesta, siano ammessi con specifico atto formale di giunta.

4. L'ufficio statistico regionale è parte integrante del Sistema statistico nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia; assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

Art. 3.

Programma statistico regionale

1. Nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 in materia di programma statistico nazionale, la Regione, sulla base delle proposte degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, definisce il programma statistico regionale determinando le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni e analisi statistiche da effettuare, nonché le risorse finanziarie da destinare alle stesse.

2. Il programma di cui al comma 1 ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

3. Il programma statistico regionale e i suoi aggiornamenti sono predisposti dal comitato di cui all'art. 5, approvati dalla giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'art. 6 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 e sono trasmessi all'ISTAT ai fini della valutazione in ordine all'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 4.

Strutture operative del Sistema statistico della Puglia

1. Il SISTAR Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si avvale del comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale di cui all'art. 5.

2. Ai componenti del comitato di cui all'art. 5, con esclusione degli amministratori pubblici e dei funzionari della Regione, degli enti strumentali regionali e degli enti locali aderenti al sistema informativo statistico della Puglia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute formalmente convocate, il cui ammontare è stabilito con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale composto da:

a) il dirigente responsabile dell'ufficio statistico regionale, nella qualità di presidente;

b) il dirigente responsabile dell'ufficio informatico - servizio cartografico della Regione;

c) i referenti statistici da individuarsi presso ogni assessorato;

d) i rappresentanti degli enti facenti parte del SISTAR Puglia, da individuarsi come di seguito:

d1) un rappresentante di ciascuna provincia;

d2) un rappresentante per ciascuno dei comuni capoluogo;

d3) cinque rappresentanti dei comuni non capoluoghi di provincia, designati dall'ANCI;

d4) un rappresentante delle comunità montane, designato dall'UNCME;

d5) cinque rappresentanti degli altri enti facenti parte del SISTAR, da individuarsi con atto di nomina dei componenti il comitato;

e) un rappresentante dell'ISTAT regionale;

f) un docente universitario esperto in statistica;

g) il dirigente responsabile del settore ragioneria;

h) il dirigente responsabile del settore programmazione;

i) il dirigente responsabile, o suo delegato, della realizzazione e gestione della RUPA regionale.

2. Il presidente della giunta regionale, con proprio atto, nomina i componenti del comitato, su designazione degli enti facenti parte del SISTAR Puglia.

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dall'ufficio statistico regionale.

4. Il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale:

a) elabora e approva un proprio regolamento interno;

b) predispone e aggiorna il programma statistico regionale;

c) supporta l'ufficio statistico regionale per gli aspetti di attuazione e gestione del programma statistico regionale;

d) promuove la costituzione, anche in forma consortile, degli uffici statistici comunali e ne supporta l'attività sul piano tecnico-scientifico;

e) promuove la sottoscrizione di protocolli di base informativa e/o statistica;

f) propone, previo accordo con il dipartimento della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale, iniziative di diffusione della cultura e della formazione statistica nonché soluzioni tecniche a problematiche emergenti e l'introduzione di metodologie innovative nell'ambito dell'attività statistica regionale;

g) promuove intese e/o convenzionamenti con enti, amministrazioni e associazioni presenti sul territorio.

5. Il comitato tecnico-scientifico per l'attività statistica regionale dura in carica per l'intera legislatura regionale e opera, in ogni caso, fino alla costituzione del nuovo comitato.

Art. 6.

Obbligo di fornire i dati statistici

1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati di fornire all'Ufficio statistico della Regione Puglia i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste nel programma statistico regionale, in attuazione della legislazione in materia.

2. I soggetti che, per sé o come rappresentanti degli enti e organismi tenuti a fornire gli elementi e i dati di cui alla presente legge, non assicurano le notizie loro richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle sanzioni amministrative, nella misura e con le modalità previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989.

3. Le violazioni sono accertate dall'ufficio regionale di statistica e le relative sanzioni sono irrogate dal settore finanze della Regione Puglia.

Art. 7.

Tutela dei diritti del cittadino e del segreto statistico

1. I dati raccolti in occasione delle rilevazioni statistiche di cui alla presente legge sono vincolati al segreto statistico ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e sottoposti alla disciplina della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in quanto applicabile.

Art. 8.

Accesso ai dati statistici

1. In materia di accesso ai dati statistici valgono le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 322/1989.

2. È istituito, nell'ambito dell'ufficio statistico di cui al regolamento Reg. n. 2/2000, uno «Sportello di informazione statistica» a disposizione dell'utenza per garantire l'accesso all'informazione raccolta nell'ambito dei programmi statistici nazionali e regionali.

Art. 9.

Organizzazione e strumenti operativi

1. Il responsabile dell'ufficio statistico deve essere un funzionario dirigente che abbia precedenti esperienze per aver diretto uffici di statistica e avere svolto ricerche in campo economico e statistico. Il responsabile dell'ufficio deve essere munito di laurea conseguita in discipline statistiche o affini o anche in discipline diverse qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

2. All'ufficio statistico regionale viene assicurata l'assegnazione di idonei strumenti per la produzione, l'elaborazione e la gestione dei dati: per l'accesso alle banche dati dell'ISTAT e di altri organismi pubblici e privati; per la diffusione e la circolazione dell'informazione anche interna ai settori regionali.

Art. 10.

Adesione al Centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico - CISIS

1. La Regione Puglia aderisce al centro interregionale per il sistema informativo e il sistema statistico (CISIS) e partecipa ai lavori dello stesso per mezzo del dirigente dell'ufficio statistico o suo delegato.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dalla prima applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 2001, utilizzando lo stanziamento del cap. 1084040 «Spese per studi, indagini, ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale».

2. Per gli esercizi futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 12.

Norme abrogative

1. È abrogato l'art. 9 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44, limitatamente alla parte in cui è prevista la costituzione dell'ufficio statistico come articolazione del settore programmazione. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi regionali in materia non compatibili con le norme della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 17 dicembre 2001

FITTO

01R0176

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 35.

Abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1979, n. 44.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia* n. 182 del 19 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comitato consiliare per il piano di cui alla legge regionale 25 luglio 1979, n. 44 è soppresso e, pertanto, gli articoli 3, 4 e 5 della medesima legge regionale n. 44/1979 sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 17 dicembre 2001

FITTO

02R0177

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001, n. 36.**Modifica all'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 19 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 «Semplificazione adempimenti per il rilascio della concessione per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee per le utenze minori» è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Semplificazioni procedure per le istanze di concessione in sanatoria). — 1. Per le richieste di concessione relative a emungimenti dai pozzi di cui all'art. 1, aventi profondità massima 40 metri, con portate di prelievo fino a 5 litri al secondo e per volumi annui complessivi di 10 mila metri cubi, non vi è l'obbligo di allegare la documentazione di cui ai punti 2.2 (Atti di proprietà o titoli equipollenti), 2.3 (Relazione tecnica), 2.6 (Relazione idrogeologica) e 2.7 (Certificato di analisi chimica e batteriologica) di cui all'allegato 1) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.

2. La documentazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale saranno indicati: la profondità del pozzo, il fabbisogno irriguo in funzione della superficie da irrigare e delle colture da praticare, l'eventuale esistenza dei pozzi vicini compresi in un raggio di 500 metri, il tipo e la potenza della pompa installata.

3. Per le richieste di concessione relative a emungimenti da uno o più pozzi di cui all'art. 1, esistenti in azienda e con profondità superiore a 40 metri, con portate di prelievo superiori a 5 l/s per volumi annui superiori a 10 mila mc, va presentata un'unica domanda. La domanda è presentata con modello di autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, così come modificato dall'art. 3, comma 10, della legge 15 maggio 1977, n. 127. Il modello deve contenere: nome e cognome della ditta, residenza, codice fiscale o partita IVA, conduzione dell'azienda, superfici e dati catastali e numero di pozzi esistenti in azienda, l'agro, i relativi dati catastali e la superficie irrigabile. Al modello di domanda vanno allegati:

a) corografia foglio intero (due copie);

b) planimetria catastale foglio intero esteso a tutto il corpo aziendale comprendente l'ubicazione dei pozzi in raggio di 500 metri da essi, con le indicazioni dei pozzi noti esistenti (due copie);

c) analisi chimiche e batteriologiche con l'espressa indicazione della salinità espressa in g/l e la dichiarazione che le acque sono state prelevate da un tecnico di laboratorio e analizzate (due copie);

d) versamento alla Tesoreria della Regione Puglia, Banco di Napoli, sul conto corrente n. 287706, dell'importo previsto per le spese di istruttoria;

e) per pozzi sprovvisti di autorizzazione, versamento alla medesima Tesoreria e sul medesimo numero di conto corrente dell'importo di lire 50 mila per portate fino a 10 l/s e lire 200 mila per portate superiori a 10 l/s, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 e della legge 27 marzo 2001, n. 122.

4. Gli atti tecnici allegati alla domanda devono essere a firma di un tecnico abilitato all'esercizio professionale.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 17 dicembre 2001

FITTO

02R0178

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 37.**Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 21 dicembre 2001)

(Omissis).

02R0179

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 28 marzo 2002, n. 6.****Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 9 del 29 marzo 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002, già autorizzato con la legge regionale 28 dicembre 2001, n. 17, è prorogato, con le stesse modalità, sino al 30 aprile 2002.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2002.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 28 marzo 2002

PILI

02R0500

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 7.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. (Legge finanziaria 2002)

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 22 aprile 2002)

(Omissis).

02R0501

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 8.

Bilancio di previsione per l'anno 2002 e bilancio pluriennale per gli anni 2002 - 2004

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 12 del 22 aprile 2002)

(Omissis).

02R0502

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651787/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 9 1 4 *

€ 3,20